

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA CODICE ETICO

Lo statuto

Il regolamento

Regolamento di utilizzo del logo AIC e del Marchio Spiga Barrata

Regolamento di accesso alla pubblicità nei materiali editoriali AIC

Policy sul conflitto di interesse

Policy sulle competenze all'interno di AIC

Policy comunicazione web

Il regolamento del Coeliac Youth Of Europe

Associazione Italiana Celiachia - ONLUS

Sede Legale e redazione: Via Caffaro 10 - 16124 Genova
P. Iva 01581770508
www.celiachia.it

Vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo,
se non espressamente autorizzata da AIC.

Copyright © 2018, Associazione Italiana Celiachia Onlus.

Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Ogni diritto sul presente lavoro è riservato ai sensi della normativa vigente.

Progetto grafico e impaginazione:

Dejavu - Listen Think Create
Via Mosé Bianchi 101, 20149 Milano, www.dejavu.it

INDICE

Il presente codice comprende i documenti di seguito elencati. Si tratta di un indice in continuo divenire in quanto si prevede l'ampliamento dello stesso con tutti i futuri documenti di prossima stesura che rientrano nella sfera del Codice Etico.

Introduzione	4
01. Lo statuto	7
02. Il regolamento	23
03. Regolamento di utilizzo del logo AIC e del Marchio Spiga Barrata	39
04. Regolamento di accesso alla pubblicità nei materiali editoriali AIC	43
05. Policy sul conflitto di interessi	49
06. Policy sulle competenze all'interno di AIC	61
07. Policy Comunicazione web	67
08. Regolamento CYE Coeliac Youth of Europe	77

NOTA

Il D.Lgs. 231/2001. In data 8 giugno 2001, il legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. n. 231 (di seguito "Decreto") recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica" (di seguito, anche "Enti" e, singolarmente, "Ente"). Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità degli Enti per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai dipendenti e/o dagli altri soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto stesso (ad es. amministratori, sindaci, dirigenti, rappresentanti dell'Ente, nonché soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza), a meno che, tra le altre condizioni, l'Ente non abbia adottato ed efficacemente attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo. Il Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

IL CODICE ETICO

In seguito a un percorso ampiamente condiviso da tutti gli organi della Federazione, l'Associazione Italiana Celiachia, in data 21 aprile 2018, si è dotata di un Codice Etico al fine di raccogliere l'ampio panorama di documenti e regolamenti che definiscono ogni ambito del suo operato e di quello di tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto dei principi e dei valori che la guidano.

A seguito dell'attuazione della nuova governance di Associazione Italiana Celiachia (in breve Federazione) e considerate le finalità analoghe a quelle della Federazione di Associazioni territoriali a essa aderenti, e degli enti costituiti per iniziativa della Federazione, questi ultimi enti sono invitati ad aderire alla predetta governance condividendone il contenuto. Il Codice Etico, approvato in seno all'AN di AIC, che tutte le parti comprende, è previsto dalla norma Statutaria (artt. 5 e seguenti) e si intende rivolto a tutte le organizzazioni associate.

Possiamo definire il Codice Etico come la "Carta Costituzionale" dell'Associazione, un insieme di diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ciascun membro, di ciascun interlocutore e dell'organizzazione stessa. Il Codice è il principale strumento di implementazione dell'etica nella vita associativa e per questo è rivolto direttamente a chi opera in nome e per conto dell'organizzazione non-profit e al tempo stesso definisce l'agire dell'Associazione verso l'esterno.

L'obiettivo del Codice Etico è quello di tracciare i confini, in maniera chiara ed esplicita, dei rapporti tra l'Associazione Italiana Celiachia e i suoi interlocutori, secondo valori e principi condivisi.

Di seguito si riportano gli stakeholder del Gruppo AIC:

- ◆ Rappresentanti istituzionali e politici dell'organizzazione
- ◆ Dirigenti
- ◆ Staff
- ◆ Collaboratori
- ◆ Volontari
- ◆ Sostenitori
- ◆ Fornitori
- ◆ Partner
- ◆ Clienti

- ◆ Istituzioni
- ◆ Mass media
- ◆ Classe medica e ricercatori
- ◆ Associazioni celiachia internazionali

Il presente codice è da intendersi quale strumento integrativo delle norme dettate dal Legislatore o "normate" dall'Associazione attraverso i suoi Statuti: il solo rispetto delle norme spesso non è sufficiente a tutelare l'immagine, i principi, l'insieme di valori su cui si fonda l'Associazione. I comportamenti e il processo decisionale dei membri che appartengono all'Associazione o che con essa si relazionano e dell'Associazione stessa devono essere basati su regole etiche, anche nei casi in cui non dovessero essere codificate dalla legge.

Più nello specifico, tra le finalità del presente Codice Etico:

- ◆ definire i principi e le regole di comportamento che devono guidare l'organizzazione, i suoi membri e i suoi interlocutori;
- ◆ tutelare l'immagine dell'organizzazione e delle persone che la rappresentano presso l'esterno;
- ◆ prevenire comportamenti dannosi per AIC, FC e SBS, gestire il livello di rischio e garantire il rispetto delle norme di comportamento;
- ◆ garantire a tutti gli interlocutori un trattamento equo, basato su principi etici, trasparenti, indipendenti.

Le AIC associate alla Federazione nazionale sono soggette al presente Codice Etico come da articolo 5 dello Statuto. Si intende che per la totalità degli aspetti della vita associativa facenti parte del presente documento ha valore il Codice Etico nazionale e non eventuali documenti prodotti dalle singole realtà territoriali.

Alle AIC Associate è tuttavia consentito dotarsi di un Codice Etico interno. L'eventuale codice assume valore di documento di riferimento per gli stakeholder locali solo ed esclusivamente per gli aspetti che non trovano trattazione nel presente codice nazionale.

Al fine di evitare sovrapposizioni, fraintendimenti e contraddizioni nell'ambito dei documenti di cui si dotano la Federazione e le singole associate, quest'ultime sono tenute a rendere noti eventuali codici adottati nel contesto locale, che saranno comunicati a mezzo email all'indirizzo segreteria@celiachia.it entro 30 gg. dall'adozione.

01

LO STATUTO

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE

È costituita una federazione tra le associazioni per la celiachia denominata "Associazione Italiana Celiachia - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile anche "A.I.C. Associazione Italiana Celiachia - ONLUS" e di seguito denominata Federazione. È fatto obbligo alla Federazione dell'uso dell'acronimo ONLUS o della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità associativa" nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ARTICOLO 2: SEDE

La Federazione ha sede in Via Caffaro n. 10, 16124 GENOVA. La sede legale può essere trasferita in altra città o Regione solo con una delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto; il Consiglio Direttivo Nazionale, di seguito denominato CDN, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

ARTICOLO 3: FINALITÀ E ATTIVITÀ

La Federazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori socio-sanitario e della beneficenza a favore di soggetti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs 460/97.

La Federazione, in particolare, persegue il predetto scopo tramite lo sviluppo delle seguenti attività:

- ◆ assistenza socio-sanitaria ai celiaci e alle loro famiglie a seguito della diagnosi, fornendo informazioni sulle procedure e modalità previste dal servizio sanitario a favore dei celiaci;
- ◆ assistenza socio sanitaria ai celiaci e alle loro famiglie sulla dieta senza glutine, unica terapia oggi nota per la cura della celiachia, attraverso i dietisti, nutrizionisti, dietologi, ecc. che collaborano, a titolo professionale o volontario, con l'AIC;
- ◆ assistenza associativa ai celiaci e alle loro famiglie, attraverso un servizio di supporto psicologico per l'accettazione della patologia e conseguente compliance alla dieta, che, per tutta la vita, dovrà essere rigorosamente senza glutine;
- ◆ formulazione e aggiornamento di un prontuario di prodotti senza glutine idonei alla dieta dei celiaci.

La Federazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

La Federazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse quali a titolo esemplificativo:

- ◆ promozione dell'informazione sulla celiachia attraverso la distribuzione a tutti i celiaci e le loro famiglie di un house organ periodico, contenente informazioni sui nuovi contributi della scienza medica, sui prodotti senza glutine, sulle attività associative di tutto il territorio nazionale;
- ◆ selezione e controllo dei locali che propongono menù o alimenti senza glutine, consentendo al celiaco di seguire la dieta senza glutine anche fuori dalle mura domestiche;
- ◆ selezione, stipula di accordi e controllo per la somministrazione di alimenti senza glutine in strutture di ristoro su strade e autostrade nazionali e strutture turistiche diverse (catene alberghiere, compagnie di crociere, B&B, ecc...) a livello nazionale;
- ◆ attività di sensibilizzazione delle istituzioni nazionali sulla condizione di Celiaco;
- ◆ sensibilizzazione delle strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;
- ◆ sensibilizzazione delle aziende produttrici e/o distributrici di prodotti alimentari, del libero commercio, affinché evidenzino sulle confezioni l'assenza o la quantità di glutine presente nei componenti e nelle lavorazioni al fine di consentirne l'utilizzo da parte dei pazienti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme;
- ◆ promozione dei rapporti con le Società Mediche e Scientifiche che si occupano di celiachia e dermatite erpetiforme;
- ◆ effettuazione di indagini sulla diffusione delle dette patologie in Italia e all'estero e sul relativo indice;
- ◆ promozione dei rapporti con associazioni mediche nazionali e internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
- ◆ sensibilizzazione, anche con l'utilizzo dei mezzi informativi di massa, sulle tematiche legate alle sopra dette patologie, affinché, attraverso una conoscenza più diffusa, da un lato se ne possa rilevare l'effettiva diffusione e dall'altro si riesca a migliorare la qualità della vita anche di quanti ignorano essere affetti da suddette patologie.
- ◆ organizzazione di convegni e seminari e simili a favore delle persone celiache;

- ◆ diffusione dell'informazione presso la classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche relative alla malattia;
- ◆ diffusione dell'informazione sulla ristorazione senza glutine pubblica e privata;
- ◆ attività di informazione e coordinamento a favore delle Associazioni regionali associate;
- ◆ definizione e coordinamento delle linee generali e delle iniziative promosse a livello nazionale dalle associazioni associate e di rappresentare queste ultime nei confronti degli organismi nazionali e soprannazionali;
- ◆ svolgimento di attività a sostegno delle Associazioni associate nelle loro attività rientranti nel presente articolo in ambito locale;
- ◆ raccolta di fondi e contributi in occasione di manifestazioni ed eventi occasionali anche mediante la vendita di libri o gadget di modico valore.

ARTICOLO 4: RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche della Federazione potranno essere:

- ◆ quote associative e contributi degli associati;
- ◆ contributi di privati;
- ◆ contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- ◆ contributi di organismi internazionali;
- ◆ beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
- ◆ entrate derivanti da attività direttamente connesse;
- ◆ ogni altro bene divenuto di titolarità della Federazione stessa a qualunque titolo;
- ◆ ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti effettuati alla Federazione sono a fondo perduto; in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione, neppure in caso di estinzione, di recesso o di esclusione delle singole Associazioni associate dalla Federazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Federazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

La Federazione è titolare esclusiva del marchio "Spiga Sbarrata" registrato con Brevetto Italiano per Marchio di Impresa n.0000725793 (domanda n. MI95C003790), avente ad oggetto un marchio figurativo, costituito da un cerchio all'interno del quale si nota un disegno di fantasia richiamante una spiga di grano tagliata da un segmento avente le estremità arrotondate.

ARTICOLO 5: ASSOCIATI

Fermi restando i presupposti di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile delle associazioni associate, sono associati della Federazione le Associazioni Regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano aventi finalità analoghe a quelle della Federazione, nei modi e con i requisiti stabiliti nel presente statuto e nel Regolamento.

Possono inoltre associarsi gli enti costituiti per iniziativa della Federazione e aventi finalità analoghe a quelle della Federazione, comunque denominati, nei modi e con i requisiti stabiliti nel presente statuto e nel Regolamento.

Ogni Associazione associata è rappresentata presso la Federazione dal Presidente o da persona delegata e ha diritto a un voto. Potrà fare parte della Federazione una sola Associazione per Regione e per ogni Provincia Autonoma di Trento e Bolzano.

L'ammissione degli associati è deliberata dal CDN.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota associativa annuale, da versarsi con le modalità previste da successive delibere del CDN.

Il diritto al voto in Assemblea spetta a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività della Federazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; gli associati hanno diritto a eleggere gli organi della Federazione e a essere informati sulle attività della stessa.

Gli associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo e del presente statuto, del regolamento interno, del Codice Etico e della Policy, se adottati, e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie e regolamentari.

Le associazioni associate conservano la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro statuti e delegano gli interventi per le attività sovra regionali alla Federazione nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

Le Associazioni associate conformano i propri statuti e regolamenti al presente Statuto e al Regolamento nazionale, dandone pubblicazione nei propri siti.

In caso d'inadempienza, accertata dal Collegio dei Probiviri, relativa al rapporto associativo, il CDN, su delega dell'Assemblea Nazionale, adotterà le sanzioni commisurate alla gravità delle non conformità come da regolamento federale.

Alle Assemblee elettive delle Associazioni associate è invitato a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante del CDN della Federazione, individuato e delegato dallo stesso CDN della Federazione.

La convocazione del rappresentante deve essere effettuata tempestivamente e comunque con un preavviso di almeno venti giorni, salvi i casi di indifferibile necessità ed urgenza.

Gli statuti delle Associazioni associate prevedono la presenza, nei loro organi direttivi, di rappresentanti delle province.

Il regolamento nazionale detta disposizioni di attuazione di quanto previsto dal comma precedente.

È compito del Consiglio direttivo delle Associazioni associate garantire la gestione trasparente e democratica dell'Associazione stessa, in conformità a quanto stabilito nello statuto e regolamento nazionale e, laddove non previsto, in conformità al codice civile.

ARTICOLO 6: PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

L'appartenenza alla Federazione cessa:

- a. per dichiarazione di recesso, che deve essere presentata per iscritto al CDN;
- b. per esclusione, che viene deliberata dal CDN, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, comunicata per iscritto con motivazioni per i seguenti casi:
 - ◆ in caso di morosità nel pagamento della quota associativa annuale, che persista per oltre tre mesi dell'anno successivo;
 - ◆ in caso di comportamenti incompatibili con le finalità della Federazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla Federazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e per altri gravi e comprovati motivi.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Nel caso di recesso, il CDN convocherà entro tre mesi l'Assemblea Nazionale per decidere le azioni conseguenti.

Nel caso di esclusione, la cessazione da associato dovrà essere ratificata dall'Assemblea nazionale a maggioranza dei due terzi, entro tre mesi dall'adozione.

A partire dalla data di perdita della qualità di associato, le associazioni regionali non possono più utilizzare la denominazione "Associazione Italiana Celiachia", anche in forma di acronimo, "A.I.C.", nonché i relativi simboli e segni distintivi.

ARTICOLO 7: ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli organi della Federazione sono:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Presidente della Federazione;
3. il Consiglio Direttivo Nazionale;
4. il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Collegio dei Probiviri;
6. il Comitato Scientifico;
7. il Comitato Direttivo di Gruppo;
8. il Collegio dei Past President.

Le persone che ricoprono cariche associative, a eccezione dei Revisori, non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività, istituzionale, di consulenza o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi della Federazione.

Le persone che ricoprono cariche associative debbono trovarsi, anche durante tutto il loro mandato, nelle condizioni di ammissione alla qualifica di associato e di eleggibilità e non essere in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dal presente statuto, dal Regolamento, dal Codice Etico e dalla Policy se adottati, della Federazione e delle rispettive Associazioni Regionali di provenienza.

ARTICOLO 8: ASSEMBLEA: CONVOCAZIONI

Le Assemblee nazionali sono ordinarie e straordinarie e sono presiedute dal Presidente della Federazione. In caso di impedimento di quest'ultimo, le assemblee sono presiedute dal Vice-Presidente più anziano e, in sua assenza, dall'altro Vice-Presidente, se eletto; in loro mancanza, l'Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza dei presenti. Le assemblee hanno luogo nella sede della Federazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro la data prevista dalle leggi vigenti per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) degli associati.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso inviato per lettera raccomandata con avviso di ritorno e/o a mezzo fax e/o e-mail con conferma di lettura, almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ARTICOLO 9: ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24, ventiquattro, ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, per lo scioglimento della Federazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, è validamente costituita con la presenza dei 4/5 (quattro quinti) degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Non è ammesso il voto per delega, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, o per corrispondenza.

ARTICOLO 10: ASSEMBLEA: POTERI

L'Assemblea ordinaria:

1. elegge il Presidente della Federazione tra i candidati delle Associazioni associate;
2. delibera sulla eventuale alienazione del patrimonio immobiliare;
3. elegge i membri del CDN tra i candidati delle Associazioni associate;
4. delibera sul programma di attività e sui regolamenti della Federazione;
5. approva, sentito il parere del Revisore od il Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto consuntivo;
6. elegge i componenti del Collegio dei Probiviri e il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti;
7. delibera l'adozione di un Comitato Direttivo di Gruppo;
8. stabilisce l'importo annuale della quota associativa;
9. delibera su ogni altro argomento sottoposto dal CDN, che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio associativo.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia redatto da un notaio.

Il verbale delle Assemblee deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

ARTICOLO 11: IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Il potere di rappresentare la Federazione davanti a terzi e in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Federazione, spetta al Presidente.

Il Presidente è il rappresentante nella Federazione europea (AOECS); egli può delegare a tale funzione persona di sua fiducia, comunicando la decisione al CDN e alle Associazioni associate.

Egli convoca e presiede, fissandone l'ordine del giorno, le riunioni dell'Assemblea e del CDN. In caso di sua assenza nel CDN, lo sostituisce il Vice-Presidente più anziano o, in assenza anche di quest'ultimo, l'altro Vice-Presidente, se eletto.

L'incarico di Presidente ha la durata di tre anni. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Gli statuti o i regolamenti delle Associazioni associate possono, facoltativamente, uniformarsi alla disposizione precedente prevedendo analoghi limiti alla rieleggibilità del proprio Presidente.

Per assicurare la necessaria continuità nell'attività della Federazione, prima della scadenza del secondo mandato consecutivo o nel caso in cui il Presidente in carica comunichi formalmente la propria intenzione di non ricandidarsi alla presidenza, l'Assemblea può procedere fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi prima del termine del mandato, all'elezione del nuovo Presidente, il quale entrerà in carica, comunque, alla scadenza del mandato del Presidente uscente.

In questo periodo il nuovo Presidente affiancherà il Presidente in carica in ogni sua attività, fermo restando che tutti i poteri rimangono in carica a questo ultimo.

La carica di Presidente cessa:

1. per scadenza del mandato;
2. per dimissioni volontarie;
3. per decesso;
4. per delibera dell'Assemblea Nazionale.

Nei casi 2, 3 e 4 le funzioni del Presidente per l'ordinaria amministrazione saranno esercitate pro tempore dal Vice Presidente più anziano o, in caso di suo impedimento, dall'altro Vice Presidente, se eletto.

L'Assemblea Nazionale per la nomina del nuovo Presidente deve essere comunque convocata dal presidente reggente entro 90 (novanta) giorni dal momento in cui il Presidente viene meno alle sue funzioni.

ARTICOLO 12: CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE - CDN: COMPOSIZIONE

Il CDN è composto dal Presidente della Federazione e da 4 (quattro) consiglieri, eletti dall'Assemblea Nazionale tra i candidati delle Associazioni associate; ogni Associazione associata può presentare una candidatura per la carica di Presidente e una per la carica di consigliere nel rispetto delle condizioni di ammissione di tali candidati alla qualifica di associato e in conformità alle condizioni di eleggibilità e che

non si trovino in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dal presente statuto, dal regolamento, dal codice etico e dalla Policy se adottati, della Federazione e delle rispettive Associazioni Regionali.

Sono ammessi a partecipare senza diritto di voto e su espressa chiamata del CDN:

1. il Presidente dei Probiviri;
2. un membro del Comitato Scientifico;
3. lo staff;
4. i membri del Collegio dei Past President;
5. qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stato invitato dal CDN in considerazione dei temi trattati.

È sempre invitato a partecipare al CDN, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il CDN elegge nel suo seno i Vice Presidenti, in numero massimo di due. Il CDN, se lo ritiene necessario, può nominare persone anche esterne alla Federazione e ai suoi associati per affidare loro gli incarichi necessari ad una corretta gestione della vita amministrativa della Federazione affinché possano ricoprire, tra l'altro, il ruolo di segretario e di tesoriere.

ARTICOLO 13: CDN: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del CDN sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri.

Le riunioni del CDN sono tenute presso la sede della Federazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del CDN saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma - posta elettronica), con obbligo di conferma, da inviarsi ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Le riunioni del CDN potranno anche svolgersi in via telematica, con mezzi e modalità che possano garantire la riservatezza e la verifica dell'identità dei partecipanti, nonché la contestualità, collegialità e continuità della interazione fra i partecipanti per tutta la durata della riunione.

In particolare, le riunioni del consiglio di direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tal caso, al verbale della riunione sarà allegato l'eventuale documento telematico relativo alla stessa.

Disposizioni specifiche possono essere previste nel Regolamento.

Il CDN è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del CDN vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente e i consiglieri hanno diritto a un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 14: CDN: POTERI

Il CDN ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della Federazione e per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea degli associati.

Il CDN può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai consiglieri, agli iscritti alle Associazioni associate o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

Le norme interne e le loro eventuali modificazioni, adottate dal CDN, devono essere comunicate agli associati entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore delle stesse e, in presenza di contestazione, devono essere messe all'ordine del giorno della prima assemblea utile.

Il CDN, in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

ARTICOLO 15: CDN: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal CDN il primo dei non eletti, secondo quanto previsto nel regolamento della Federazione.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al CDN cessa:

1. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, ad uno dei Vice-Presidenti;
2. per scadenza del mandato;
3. per decesso;
4. per esclusione, deliberata dal CDN a maggioranza dei due terzi, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della Federazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa o per inadempimento agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi.

ARTICOLO 16: REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono eletti, da un numero minimo di uno sino a un massimo di tre, dall'Assemblea Nazionale che ne stabilisce anche il numero, scelti fra coloro che sono iscritti al Registro dei Revisori contabili.

In caso di organo collegiale i membri eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Federazione e può essere ricoperto anche da persone non appartenenti alle Associazioni associate.

I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto.

In generale, hanno il compito di vigilare sull'amministrazione della Federazione e di verificare la regolarità della gestione dei fondi e del rendiconto consuntivo.

Il Revisore o il Presidente del Collegio, o un suo delegato scelto tra gli altri componenti del Collegio parteciperà alle riunioni del CDN, esprimendo parere consultivo.

ARTICOLO 17: BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio della Federazione chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse.

Alla Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore altre ONLUS che fanno parte della medesima e unitaria struttura.

ARTICOLO 18: DURATA DELLA FEDERAZIONE

La durata della Federazione è stabilita fino al 31 (trentuno) Dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

ARTICOLO 19: SCIoglIMENTO

Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria che nomina anche il liquidatore scegliendolo di preferenza tra gli amministratori; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento della Federazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'assemblea.

In caso di scioglimento della Federazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni di utilità sociale - istituito con DPCM 26 settembre 2000.

A tal fine l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 20: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Nazionale, contestualmente alla elezione del Presidente e del CDN, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri, indipendenti dagli organi direttivi della Federazione e delle Associazioni associate, dotati dei requisiti di professionalità, affidabilità e imparzialità, che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del CDN. Il Collegio dei probiviri resta in carica tre anni.

Il Collegio dei probiviri ha i seguenti compiti:

- a. soluzione dei conflitti tra associati;
- b. soluzione dei conflitti tra associati e organi associativi;

- c. soluzione dei conflitti tra organi associativi;
- d. soluzione dei conflitti di legittimità tra Associazioni Regionali, tra queste e organi associativi;
- e. soluzione dei conflitti tra gli associati delle Associazioni Regionali o tra questi e gli organi direttivi delle medesime Associazioni qualora gli statuti di queste ultime vi rimandino espressamente o non prevedano un Collegio di Probiviri o questo non sia stato comunque eletto. I probiviri possono dirimere le controversie solo se alla loro nomina abbiano concorso tutte le parti;
- f. adempimenti e funzioni delegate al Collegio dei Probiviri da Statuto, Regolamento, Codice Etico e Policy della Federazione se adottati, o anche degli Associati. Gli associati e i componenti degli organi della Federazione si rivolgono al Collegio dei Probiviri per la preventiva risoluzione delle controversie prima di ricorrere alle ordinarie vie giudiziarie. I Probiviri hanno l'obbligo di dichiarare eventuali situazioni di interesse personale che possano influire sulla serenità e indipendenza di giudizio, astenendosi dalle relative deliberazioni. Il Collegio dei Probiviri emette pareri in ordine all'interpretazione dello Statuto, ove richiesto, da un componente degli organi direttivi della Federazione ovvero da una Associazione Regionale. I criteri di nomina, i poteri e il funzionamento del Collegio sono definiti dal regolamento della Federazione. Le Associazioni associate prevedono nei propri statuti la nomina del Collegio dei Probiviri, salvo quanto previsto dal 2° comma lettera e) del presente articolo.

ARTICOLO 21: COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da esperti della Celiachia e dermatite erpetiforme in campo nazionale e internazionale, in numero di almeno 5 (cinque) membri con compiti di consulenza su temi medici e scientifici.

I componenti vengono scelti nel numero e secondo le modalità previste dal Regolamento e infine nominati dal Presidente della Federazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica sino alla nomina di un nuovo Comitato Scientifico e come da Regolamento.

ARTICOLO 22: COMITATO DIRETTIVO DI GRUPPO

Qualora aderiscano alla Federazione anche gli enti costituiti per iniziativa della Federazione e aventi finalità analoghe a quelle della Federazione, comunque denominati, potrà essere costituito, per volontà dell'Assemblea degli associati, un Comitato Direttivo di Gruppo.

Il Comitato Direttivo di Gruppo è un organo solo eventuale e non necessario per il funzionamento della Federazione, composto dal Presidente della Federazione e dai Presidenti degli enti summenzionati.

Il Comitato Direttivo di Gruppo costituisce la sede istituzionale di confronto per lo sviluppo delle linee



guida strategiche della Federazione e degli enti summenzionati, per il perseguimento dei fini comuni, deliberando documenti di indirizzo che andranno specificamente adottati, nel rispetto dell'autonomia degli enti interessati, dai relativi organi competenti. Il suo funzionamento è stabilito nel Regolamento.

ARTICOLO 23: IL COLLEGIO DEI PAST PRESIDENT

Il Collegio dei Past President è un organo permanente, costituito dai precedenti Presidenti dell'Associazione e dai precedenti membri del Comitato Direttivo di Gruppo, se costituito, che non ricoprono altre cariche a livello nazionale o locale e che intendano aderirvi volontariamente.

Il Collegio dei Past President può essere liberamente consultato dal CDN su questioni specifiche ed è invitato almeno una volta all'anno all'Assemblea degli Associati, a cui i suoi membri potranno partecipare senza diritto di voto, così come essere invitati alle riunioni del CDN, sempre senza diritto di voto.

I pareri del Consiglio dei Past President, qualora richiesti, verranno messi agli atti ma non saranno in alcun modo vincolanti.

Disposizioni specifiche possono essere previste nel Regolamento.

È facoltà delle Associazioni Associate prevedere nei propri statuti un analogo Collegio dei Past President.

ARTICOLO 24: NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia.

02

IL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1: DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati della Federazione debbono attenersi alle norme stabilite dallo Statuto, dal Regolamento, dal Codice Etico, dalla Policy se adottati, e dalle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi della Federazione.

In particolare, gli associati, nel rispetto delle condizioni previste dallo Statuto e del regolamento dovranno garantire:

- ◆ che l'attività istituzionale e associativa sia svolta in relazione agli obiettivi e in aderenza alle indicazioni stabiliti dalla Federazione;
- ◆ il rispetto delle condizioni previste dallo Statuto e dall'art. 3 del presente Regolamento per le persone che ricoprono le cariche previste dai rispettivi Statuti;
- ◆ la trasmissione, se richiesta, di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi dalle stesse raggiunti;
- ◆ l'inoltro annuale del bilancio consuntivo.

Fermo restando che può far parte della Federazione una sola Associazione per regione o provincia autonoma, le Associazioni debbono, altresì garantire:

- ◆ finalità e scopo istituzionale analoghi a quanto stabilito dall' art. 3 dello Statuto della Federazione;
- ◆ una struttura associativa democratica;
- ◆ il costante e corretto utilizzo del logo e dell'acronimo come meglio specificati nel presente regolamento all'art. 8.

In caso di inadempienza a quanto sopra, il Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito CDN) incaricherà il Collegio dei Probiviri per procedere all'accertamento.

L'inadempienza accertata dai Probiviri sarà notificata dal CDN all'associato e sottoposta all'Assemblea Nazionale che delibererà sulla sanzione da adottare.

Le sanzioni previste sono:

- ◆ il richiamo formale con invito a eliminare le violazioni o le incompatibilità entro un termine;
- ◆ l'inibizione temporanea dell'utilizzo del logo della Federazione, previsto dall'art. 8 del presente Regolamento;
- ◆ la cessazione della qualità di associato ai sensi dell'art. 6 lett. b dello Statuto.

ARTICOLO 2: DELEGATI

La rappresentanza delle Organizzazioni Associate, qualora esercitata da persona diversa dal Presidente o comunque dal legale rappresentante, deve essere dallo stesso nominata tra i componenti del proprio organo direttivo (ad es.: il Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale o il CdA) e comunicata alla Federazione con delega scritta a firma del Presidente.

Il delegato ha diritto di voto.

ARTICOLO 3: INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

I membri degli organi associativi indicati all'art. 7 dello Statuto non possono ricoprire più di una carica tra tali organi, fatte salve le eventuali cariche consequenziali ad essa o ad essa funzionali, richiamate da Statuti, Regolamenti o altre disposizioni debitamente assunte dagli organi competenti.

Le cariche di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 7 dello Statuto, sono incompatibili con:

- a. la carica di Presidente o Vice Presidente o, comunque, di Legale Rappresentante di un'associazione o altro ente associato alla Federazione;
- b. la titolarità di cariche in enti o associazioni che perseguano finalità analoghe o in contrasto a quelle dell'AIC quando tali cariche, per il loro concreto configurarsi, non siano compatibili con la copertura di cariche in AIC;
- c. la pendenza di controversie in sede giudiziale o arbitrale, o di mediazione aventi contenuto o possibili conseguenze di natura patrimoniale o di reputazione, nei confronti dell'AIC o dei suoi Associati ovvero degli enti o società la cui attività, per disposizione statutaria, sia collegata a quella dell'AIC o dei suoi Associati;
- d. l'avere contratti di lavoro in forma subordinata o parasubordinata con la Federazione, con gli associati o con altre strutture del sistema/gruppo associativo nonché l'avere rapporti di coniugio, parentela entro il secondo grado o affinità entro il secondo grado con persona che presti attività di lavoro in forma subordinata o parasubordinata con la Federazione, con gli associati o con altre strutture del sistema/gruppo associativo;
- e. l'essere medico o operatore sanitario in attività impegnato nella diagnosi o cura della Malattia Celiaca e DE o ricercatore impegnato in attività di ricerca medica e scientifica;
- f. l'avere, direttamente o per vincoli di parentela coniugali o affinità sino al secondo grado o interessi professionali o commerciali legati alla produzione e/o distribuzione, somministrazione e vendita di alimenti senza glutine nonché tutti coloro che, per la loro attività professionale, traggono vantaggio dalla carica ricoperta.

Le persone che ricoprono le cariche di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 7 dello Statuto, non possono avere legami di parentela coniugali o affinità sino al secondo grado con le persone elette alle cariche dell'Associazione Nazionale ed a quelle delle Associazioni territoriali.

Sono in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in conflitto con quello della Federazione, interesse che non possono realizzare se non sacrificando quello associativo (si richiamano le norme del Codice Civile ed in particolare gli artt. 1388, 1394, 2373 e 2391 CC).

Chiunque si trovasse in questa peculiare posizione ha l'obbligo di darne notizia alla Federazione e ai suoi organismi e ha altresì l'obbligo di non partecipare alle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e/o del Consiglio Direttivo sui punti sui quali può essere, appunto, in conflitto di interesse.

Per una più compiuta disamina dell'incompatibilità, l'ineleggibilità e il conflitto di interessi si rimanda a quanto stabilito in proposito dalla Policy e /o dal Codice Etico se adottati.

ARTICOLO 4: QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI

L'Assemblea Nazionale stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale interamente dovuta e non restituibile, il cui importo può essere versato in due rate rispettivamente entro fine marzo e fine settembre dell'anno di competenza o, in unica soluzione, a marzo.

Il CDN stabilisce l'ammontare dei contributi straordinari da erogare alla Federazione.

ARTICOLO 5: IL COMITATO SCIENTIFICO

È istituito il Comitato Scientifico (di seguito denominato CS), organo di AIC (art. 21 dello Statuto).

I componenti del CS mettono a disposizione dell'Associazione le proprie competenze a titolo volontario.

Il CS rappresenta un gruppo di lavoro con funzione operativa e/o consultiva non vincolante, espressamente finalizzato al raggiungimento di una parte degli obiettivi di AIC.

Tutti i membri del CS accettano un regolamento deontologico che stabilisce anche le norme relative al conflitto d'interessi. Per i dettagli si rimanda alla Policy e/o al Codice Etico di AIC, se adottati.

Il CS si compone di:

- ◆ un Board (direttivo);
- ◆ due Aree multidisciplinari (Area Specialità e Area Referenti Scientifici Regionali e Provinciali), i cui componenti presentano specialità in diversi settori di interesse per la celiachia e la dermatite erpetiforme.

Il Board è composto da medici con specializzazione in medicina interna, gastroenterologia o pediatria, che siano esperti di celiachia in campo nazionale e internazionale. In particolare, nella fase di candidatura i membri del Board sono proposti dalle Associazioni territoriali, nel limite massimo di 2 candidati per Associazione territoriale, entro i termini che saranno comunicati dal CDG. Sono previste anche modalità parallele di candidatura quali l'autocandidatura. Tutti i nominativi proposti sono selezionati in base a oggettivi criteri meritocratici. I candidati selezionati sono infine formalmente nominati dal Presidente di AIC.

Il Presidente di AIC su indicazione del CDG, sentiti gli organi direttivi di AIC, nomina almeno un Membro Onorario del Board tra scienziati italiani o stranieri di prestigio internazionale e di lunga esperienza scientifica. I Membri Onorari partecipano ad almeno 1 riunione annuale del Board.

I membri del Board svolgono il loro incarico per un triennio, rinnovabile una sola volta, su delibera del CD AIC, su indicazione del CDG, sentiti gli organi direttivi di AIC.

Qualora i membri del Board si dichiareranno disponibili a un ulteriore mandato, salvo cause ostative sopravvenute, saranno riconfermati nella carica. In caso di rinuncia al rinnovo di uno o più membri, si attingerà dall'ultima graduatoria dei membri non nominati. I sostituti dovranno ricevere nomina dagli organi competenti.

Sono compiti del Board:

- ◆ coordinamento delle attività scientifiche e medico-scientifiche del CS definite in accordo con gli organi direttivi di AIC e FC finalizzate alla realizzazione degli obiettivi statutari di AIC e FC;
- ◆ consulenza ad AIC e FC sui temi di ricerca e di medicina (linee guida, clinica, diagnosi e terapia) riguardanti celiachia, dermatite erpetiforme e patologie associate, inclusa la condizione di sensibilità al glutine non-celiaca;
- ◆ partecipazione attiva alle iniziative istituzionali, sociali e di comunicazione promosse da AIC.

I membri del Board nominano tra di loro un coordinatore dei lavori a rotazione. Le sedute del Board sono convocate dal coordinatore pro tempore, sentiti i presidenti di AIC e FC.

Alle riunioni del Board partecipa il Presidente della Federazione o un suo delegato, il Presidente di Fondazione Celiachia ONLUS o un suo delegato.

In caso, per qualunque ragione, venga a mancare uno o più membri del Board, si procederà a nuova nomina degli organi competenti attingendo all'ultima graduatoria e il membro così nominato rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del membro sostituito.

L'Area Specialità si compone di esperti tra i migliori specialisti nelle diverse discipline mediche inerenti complicanze, terapia e patologie associate a celiachia e dermatite erpetiforme. I nominativi proposti dal Board sono inviati al CDG entro e non oltre sei mesi dall'inizio del mandato del Board stesso. Si prevedono anche modalità parallele di candidatura per l'Area Specialità, quali l'autocandidatura.

I membri dell'Area Specialità svolgono le attività decise dal Board sotto il diretto coordinamento di quest'ultimo, mediante gruppi di lavoro a progetto stabiliti e convocati dal Board.

L'Area Referenti Scientifici Regionali e Provinciali si compone per acquisizione dei membri dei CSR o dei Referenti Scientifici Regionali e Provinciali scelti autonomamente dalle Associazioni territoriali.

Con l'obiettivo di consolidare conoscenza, competenza e aggiornamento della rete medico scientifica, i referenti scientifici regionali e provinciali sono coinvolti nelle iniziative di aggiornamento nazionali e di diffusione del sapere medico scientifico in tema di celiachia, DE e patologie associate nel territorio di appartenenza.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alle procedure dell'Ufficio Scientifico di AIC e alle delibere degli organi direttivi AIC e delle organizzazioni associate.

ARTICOLO 6: COMITATO DIRETTIVO DI GRUPPO

Qualora il Comitato Direttivo di Gruppo (di seguito denominato CDG) sia stato costituito, per delibera degli Associati, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, questo si insedierà entro tre mesi dalla delibera stessa.

Il CDG è composto dai Presidenti degli enti costituiti per iniziativa della Federazione e aventi finalità analoghe a quelle della Federazione, comunque denominati, che hanno aderito alla medesima.

Il CDG costituisce la sede istituzionale di confronto per lo sviluppo delle linee guida strategiche della Federazione e delle organizzazioni sopra citate per il perseguimento dei fini comuni.

È un organo trasversale strategico e di governance, che non sovraintende alla gestione operativa delle singole organizzazioni in esso rappresentate.

Ha il compito principale di individuare le priorità e responsabilità in qualità di organismo di indirizzo strategico, di coordinamento e di governance.

È inoltre espressione congiunta dei valori politici rappresentativi delle organizzazioni componenti, affinché possano tradursi in azioni per il miglioramento della vita dei celiaci.

Il CDG recepisce le linee guida politiche dell'Assemblea Nazionale di AIC e gli articoli ad esso riferiti del Regolamento AIC relativi alla sua autonomia di mandato.

Il CDG, previo confronto con i rispettivi Consigli Direttivi/Consigli di Amministrazione dei singoli componenti:

- a. elabora il programma di attività triennale, inteso come piano strategico di identificazione degli obiettivi di lungo termine per attuare la mission delle organizzazioni rappresentate, da sottoporre all'Assemblea Nazionale per l'approvazione e per ricevere il mandato di attuazione del programma stesso;
- b. presenta ogni anno all'Assemblea Nazionale AIC aggiornamento dell'attuazione del programma di cui al punto A).

Il Presidente della Federazione AIC presiede di diritto il CDG e ne convoca le riunioni ogni volta che lo riterrà necessario o anche solo opportuno per lo svolgimento dei propri compiti e comunque almeno quattro volte all'anno ovvero su richiesta di uno degli altri membri.

Le convocazioni avvengono mediante comunicazione scritta, anche via fax o a mezzo posta elettronica, ai recapiti comunicati dagli stessi componenti all'atto dell'insediamento.

Le convocazioni devono essere inviate almeno 5 giorni prima con l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza le riunioni plenarie saranno comunque valide anche senza il preavviso indicato.

Le sedute del CDG sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di seduta convocata in via di urgenza, la presenza alla riunione del CDG può avere luogo anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le riunioni totalitarie del CDG sono fortemente raccomandate. Pertanto il Presidente AIC darà preferenza alle date che potranno vedere la presenza di tutti i membri del CDG, anche attraverso riunioni per via telematica, con modalità analoghe a quelle previste in Statuto per le riunioni telematiche del CDN.

Le decisioni assunte dal CDG con l'accordo dei suoi membri devono essere riportate in atti che, sottoscritti da tutti i membri del CDG presenti, devono essere trasmessi agli organi amministrativi dei rispettivi enti di cui i componenti del CDG sono presidenti o legali rappresentanti, che dovranno adottare i provvedimenti necessari all'attuazione di quanto concordato, così come risultante dagli atti stessi.

Tali atti dovranno essere resi disponibili anche agli Associati alla Federazione presso la Segreteria Nazionale.

Ogni componente del CDG permane in tale carica per la durata del rispettivo mandato prevista dall'ente di cui è Presidente e, comunque, vi permarrà sino alla sua sostituzione da parte del nuovo Presidente di tale ente, che diverrà a sua volta membro del CDG.

In caso di supplenza nella carica di Presidente, secondo le disposizioni previste dall'ente di appartenenza, con subentro nelle funzioni del Presidente da parte del Vice-Presidente, quest'ultimo lo sostituirà automaticamente anche nella carica di componente del CDG per tutta la durata della supplenza.

È facoltà del CDG, per l'analisi ed esame di specifici argomenti/materie all'odg, invitare esperti/tecnici per avere un contributo specialistico alla discussione e alla migliore presa di decisioni. È altresì facoltà del CDG invitare Presidente/i, Direttore/i, legale rappresentante di altri enti affinché possano partecipare alle riunioni del CDG nelle quali la loro presenza possa essere utile.

Il singolo membro del CDG, oltre ai compiti collegiali previsti, qualora delegato dal CDG:

- a. partecipa ad eventuali commissioni/comitati esterni riferendo al Comitato Direttivo di Gruppo;
- b. attua i compiti specifici conferitigli dal Comitato Direttivo di Gruppo.

ARTICOLO 7: RAPPRESENTANZA

È di competenza del Presidente della Federazione, o di suoi delegati, la rappresentanza presso l'AOECS e presso le Istituzioni Nazionali e Internazionali nonché, ove richiesto dalle Associazioni Associate interessate, anche nei confronti delle Istituzioni Locali.

ARTICOLO 8: LOGHI

La Federazione è proprietaria del logo AIC, costituito dalla scritta "AiC", seguita dalla rappresentazione della penisola italiana, comprese le regioni Sardegna e Sicilia, seguita dalla scritta "Associazione Italiana Celiachia". Ogni ammissibile declinazione è contenuta nell'allegato manuale di utilizzo del logo e gli esempi contemplati sono da ritenersi esaustivi.

È fatto obbligo alle Associazioni Regionali e Provinciali, divenute associate in quanto ammesse a far parte della Federazione AIC, di utilizzare il logo inserendo la declinazione territoriale come da esempi inseriti nel manuale di utilizzo. Si ammette la possibilità di inserire il termine "Onlus", qualora previsto nella denominazione, accanto al nome della Regione/Provincia. Non sono ammessi nomi alternativi.

Per indicare l'appartenenza alla Federazione e l'unitarietà della stessa il logo dovrà essere utilizzato da tutte le Associazioni Associate come appresso specificato:

1. raccolte pubbliche di fondi;
2. targhe, striscioni, pubblicazioni nonché materiale informativo e pubblicitario generico, siti, profili web e ogni rappresentazione dell'Associazione;
3. carta intestata e biglietti da visita di quanti hanno un ruolo nelle Associazioni Associate;

4. ogni Associazione Associata dovrà utilizzare il logo AIC secondo le modalità indicate dalla Federazione, contenute nell'allegato manuale d'uso del logo, non potrà effettuare alcuna modifica del logo, né utilizzarlo in modo tale da comprometterne l'immediata riconoscibilità. Ogni Associazione Associata dovrà attenersi alle regole di realizzazione grafica presenti sul manuale d'uso del logo AIC;
5. il suddetto logo non può essere concesso in patrocinio oneroso e/o gratuito per iniziative, progetti, manifestazioni che siano contrarie agli obiettivi, le procedure e le modalità di progetti Federali, alle finalità statutarie della Federazione.

La modifica del logo distintivo dell'Associazione è ammessa solo per decisione dell'Assemblea Nazionale AIC.

Il mancato utilizzo del logo AIC, come sopra indicato, da parte dell'Associazione Associata, o l'utilizzo di un logo difforme, ancorché simile, o di una denominazione diversa da quella consentita costituiscono una grave inosservanza del Regolamento e degli obblighi associativi e potranno essere valutati ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 1 del presente Regolamento e, pertanto, anche ai fini dell'esclusione dalla Federazione, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Federazione AIC.

Il logo Spiga Barrata è costituito da un cerchio all'interno del quale si nota un disegno di fantasia richiamante una spiga tagliata da un segmento avente le estremità arrotondate. Il logo Spiga Barrata è di proprietà della Federazione AIC, che lo ha registrato nel 1995 (deposito in data 11/4/1995, rinnovo della registrazione in data 13/4/2005). Il Marchio Spiga Barrata è registrato per le classi 5, 16, 29, 30, 32, 33, 41 e 42, che ne consentono un ampio utilizzo. Ciò allo scopo di evitare che il Marchio possa essere registrato da altri per utilizzi alternativi. Nonostante la registrazione ne consenta un più ampio utilizzo, il Marchio si concede solo ed esclusivamente per distinguere i prodotti senza glutine e idonei alla dieta dei celiaci, a salvaguardia del valore che la Federazione ha voluto attribuire al simbolo, come gold standard di qualità e sicurezza dei prodotti senza glutine, evitandone la svalutazione e la confusione del suo significato.

L'attività di concessione della licenza d'uso del marchio ai prodotti alimentari valutati secondo disciplinare AIC è di esclusiva competenza della Federazione AIC. Nessuna attività di concessione è attribuita alle Associazioni Associate.

Unica deroga all'utilizzo del logo è la possibilità per le Associazioni Associate di riportare il logo Spiga Barrata, unitamente al logo AIC come sopra descritto, su propria carta intestata e su biglietti da visita di quanti hanno un ruolo nelle Associazioni Associate.

ARTICOLO 9: ASSEMBLEA, NORME GENERALI

Nel rispetto dello Statuto, il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria AIC, oltre che l'assemblea elettiva per gli articoli ad essa riferita.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno o altra comunicazione equipollente (fax, posta elettronica con conferma di lettura) sottoscritta da almeno 1/5 + 1 (un quinto più uno) degli associati.

La convocazione dell'assemblea a richiesta di 1/5 + 1 (un quinto più uno) degli associati dovrà effettuarsi entro 60 giorni. Per evitare la convocazione di due assemblee in date ravvicinate, qualora la data dell'AN richiesta da 1/5 + 1 (un quinto più uno) degli associati dovesse cadere nell'arco di 30 giorni prima o dopo la data già prevista per una AN, l'AN richiesta da 1/5 + 1 (un quinto più uno) degli associati dovrà coincidere con quella precedentemente calendarizzata.

Le richieste di intervento in seduta plenaria vanno prenotate dai partecipanti all'Assemblea aventi diritto sui punti all'ordine del giorno a seguito dell'invio dell'OdG, precisando su quale punto specifico. Le stesse vanno richieste nei tempi previsti nella convocazione in forma scritta e comunque non oltre l'inizio dei lavori. Ciò consente di monitorare in anticipo i tempi, evitando che qualche punto all'OdG non venga trattato.

I tempi dei singoli interventi per ciascun punto all'OdG vengono comunicati di volta in volta e dipendono dal tempo totale dedicato ai singoli punti in discussione e dal numero degli interventi richiesti. Per ogni punto in discussione è facoltà del Presidente AIC nominare un moderatore della discussione.

Coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, possono richiedere di intervenire anche in sede di discussione, ma in questo caso l'intervento andrà fatto in coda, al termine di quelli prenotati, sempre che ci sia il tempo necessario.

La documentazione relativa ai punti all'OdG che prevedono delibere dell'Assemblea Nazionale dovranno essere inviati nei termini previsti dallo Statuto per la convocazione dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 10: NORME ELETTORALI

Richiamate le disposizioni di cui all'art.3 del presente Regolamento, l'elezione alla carica di Presidente e di Consigliere della Federazione si effettua per scheda segreta con le seguenti modalità.

Il numero di candidati per ogni carica è limitato a uno per ogni Associato avente diritto ai sensi dello Statuto, ma lo stesso candidato può essere presentato per entrambe le cariche.

A garanzia di ciò sarà opportuno prevedere che l'elezione a Presidente avvenga prima di quella dei membri del CDN, con la conseguente esclusione del candidato eletto Presidente dall'eventuale candidatura alla carica di consigliere nella votazione seguente.

Il nominativo del candidato proposto deve essere comunicato, pena decadenza della candidatura, almeno

30 giorni prima della data fissata per le elezioni, alla segreteria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno o altra comunicazione equipollente (fax, posta elettronica con conferma di lettura).

La segreteria nazionale comunicherà entro 5 giorni i nominativi dei candidati agli associati.

Entro i 10 giorni successivi al termine di presentazione delle candidature i candidati dovranno inviare alla segreteria il proprio curriculum vitae utilizzando la scheda di presentazione, appositamente predisposta dalla Federazione, pena la non ammissibilità della candidatura.

La scheda compilata da ciascun candidato sarà inviata dalla Segreteria Nazionale a tutti gli associati entro i 15 giorni precedenti alla data delle votazioni.

Ogni partecipante all'Assemblea avente diritto di voto ai sensi dello Statuto può esprimere un solo voto di preferenza per l'elezione del Presidente e non più di quattro preferenze per l'elezione dei consiglieri.

Di ogni votazione viene redatto apposito verbale contenente la graduatoria dei voti ottenuti da ogni candidato; a detta graduatoria si attingerà, solo per i Consiglieri, per il reintegro delle cariche resesi vacanti.

L'elezione a Presidente necessita della maggioranza dei votanti.

Nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga il quorum (art. 9 Statuto) alla prima votazione si effettueranno uno o più ballottaggi tra i primi due votati.

Nel caso in cui la carica di Presidente resti vacante per qualsiasi motivo, non gli succede il primo dei non eletti ma si procederà come da Statuto.

L'elezione a Consigliere necessita di un numero di preferenze pari ad almeno il 30% dei votanti (arrotondato per eccesso).

Tale risultato potrà essere conseguito anche con successive votazioni dalle quali verranno esclusi coloro che hanno già ottenuto il quorum.

Allo scopo di garantire almeno un Consigliere subentrante, le votazioni si protrarranno sino a quando almeno 5 persone non avranno superato il quorum del 30%.

Qualora i Consiglieri decaduti per qualsiasi motivo siano più di uno e non sia disponibile alcun nominativo nella lista dei non eletti, si procederà a eleggere il subentrante alla prima Assemblea Nazionale utile.

Per tutte le votazioni viene costituita una commissione elettorale composta da un Presidente, un Segretario e da due scrutatori, scelti dall'AN, tra i presenti purché non candidati in alcun ruolo.

Il Presidente della Commissione elettorale ha il compito di redigere regolare verbale.

La commissione ha la facoltà di costituire più postazioni elettorali che devono essere collocate in modo da garantire la segretezza del voto.

Prima delle votazioni è facoltà d'ogni candidato di avere un tempo, stabilito dall'Assemblea, per presentarsi e motivare la propria candidatura, oltre a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse, in osservanza dell'art. 3 del Regolamento AIC.

La votazione dovrà avvenire per chiamata di ogni partecipante all'Assemblea avente diritto di voto ai sensi dello Statuto da parte del Presidente della Commissione.

Nel caso di numero di candidati inferiore o uguale ai membri da eleggere è possibile procedere all'elezione di tutti i candidati con unica votazione, unanime, dell'Assemblea Nazionale.

Al termine di ogni scrutinio verrà comunicato il risultato prima di passare allo scrutinio successivo.

Analoga procedura e quorum dovranno essere rispettati nel caso di elezione di Presidenti e Consiglieri di strutture che, a Statuto, hanno demandato la loro elezione all'Assemblea Nazionale dell'AIC.

ARTICOLO 11: ELEZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 3 e 10 del presente Regolamento, l'elezione alla carica di membro del Collegio dei Probiviri si effettua per scheda segreta con le seguenti modalità.

I candidati all'elezione alla carica di membro del Collegio dei Probiviri dovranno avere comprovata esperienza professionale in ambito giuridico amministrativo.

Il numero di candidati è fino a tre, per ogni Associato avente diritto ai sensi dello Statuto.

I nominativi dei candidati proposti devono essere comunicati, pena decadenza del diritto, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, alla segreteria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno o altra comunicazione equipollente (fax, posta elettronica con conferma di lettura).

Ogni partecipante all'Assemblea avente diritto di voto ai sensi dello Statuto può esprimere tre voti di preferenza per l'elezione del Collegio dei Probiviri.

Nel caso in cui non si raggiungesse il numero di eletti necessario alla costituzione del Collegio, verrà effettuata nella medesima occasione una nuova votazione.

Nel caso in cui neppure alla seconda votazione venisse raggiunto il numero di eletti necessario al funzionamento del Collegio, si procederà a una nuova procedura di elezione nella prima occasione utile.

Di ogni votazione viene redatto apposito verbale contenente la graduatoria dei voti ottenuti da ogni candidato; a detta graduatoria si attingerà, per il reintegro delle cariche resesi vacanti. Qualora non vi sia alcun nominativo nella lista dei non eletti, si procederà a eleggere il subentrante alla prima Assemblea Nazionale utile.

Analoga procedura dovrà essere rispettata nel caso di elezione di Probiviri di strutture che (se richiesta la loro elezione), a Statuto, hanno demandato la loro elezione all'Assemblea Nazionale dell'AIC.

ARTICOLO 12: ELEZIONI DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori, fino a un massimo di tre, sono eletti dall'Assemblea Nazionale, che ne determina anche il numero. Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 3 e 10 del presente Regolamento, l'elezione alla carica di Revisore si effettua per scheda segreta con le seguenti modalità.

Il numero di candidati è fino a tre per ogni Associato avente diritto ai sensi dello Statuto.

In caso di organo collegiale, il Presidente sarà nominato dal collegio stesso.

I nominativi dei candidati proposti devono essere comunicati, pena decadenza del diritto, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, alla segreteria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno o altra comunicazione equipollente (fax, posta elettronica con conferma di lettura).

Ogni partecipante all'Assemblea avente diritto di voto ai sensi dello Statuto può esprimere una preferenza per l'elezione del Revisore dei Conti e sino a tre preferenze per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Di ogni votazione viene redatto apposito verbale contenente la graduatoria dei voti ottenuti da ogni candidato; a detta graduatoria si attingerà, per il reintegro delle cariche resesi vacanti. Qualora non vi sia alcun nominativo nelle liste dei non eletti, si procederà ad eleggere il subentrante alla prima Assemblea Nazionale utile.

Analoga procedura dovrà essere rispettata nel caso di elezione di Revisori dei Conti di strutture che, a Statuto, (se richiesta la loro elezione) hanno demandato la loro elezione all'Assemblea Nazionale dell'AIC.

ARTICOLO 13: IL COLLEGIO DEI PAST PRESIDENT

I Presidenti della Federazione e, qualora sia costituito il Comitato Direttivo di Gruppo, gli altri membri dello stesso (ovvero i Presidenti degli altri enti costituiti per iniziativa della Federazione e aventi finalità analoghe a quelle della Federazione, comunque denominati, che siano associati ad AIC) una volta che abbiano cessato di ricoprire la suddetta carica potranno aderire su base volontaria al Collegio dei Past President, purché non ricoprano altre cariche sia a livello nazionale che locale ovvero tanto nella Federazione quanto nelle Associazioni e negli altri Enti ad essa associati.

L'adesione al Collegio dei Past President da parte degli aventi diritto potrà avvenire in qualunque momento successivo all'avverarsi delle condizioni previste mediante richiesta scritta al CDN contenente una dichiarazione di responsabilità in merito al possesso delle condizioni richieste dallo Statuto.

Il CDN, esaminata la richiesta e verificate le condizioni del candidato per l'ammissione al Collegio dei Past President, lo ammette a farne parte mediante delibera, dalla quale decorre la carica in questione.

Il Collegio dei Past President procederà alla nomina di un proprio Coordinatore.

Al Coordinatore spetta la rappresentanza del Collegio in ogni circostanza in cui tale organo debba essere rappresentato.

Resta facoltà di ogni membro del Collegio partecipare personalmente all'Assemblea degli Associati o ad altre riunioni qualora invitato.

La carica di membro del Collegio dei Past President può cessare in qualunque momento per dimissioni ovvero per decadenza nel caso di manifesta carenza d'interesse in caso di mancata partecipazione alle riunioni per oltre un anno solare oppure quando vengano meno le condizioni necessarie all'adesione.

Nei casi indicati il CDN di propria iniziativa, ovvero su segnalazione del Collegio, prenderà atto della carenza d'interesse provvederà a dichiararne la decadenza con delibera.

ARTICOLO 14: PERIODICO INFORMATIVO

Il periodico informativo sulle attività della Federazione e degli associati attualmente è denominato "Celiachia Notizie" (di seguito denominato CN).

La redazione di CN si compone di un Direttore Responsabile, nominato dal CDN e inserito tra i componenti dello staff nazionale, e da collaboratori proposti al CDN dal Direttore Responsabile.

La Direzione Editoriale è espressa dal CDN, sentito anche il CDG, qualora costituito, per garantire la possibilità di acquisire anche i pareri delle diverse organizzazioni associate, che può deliberare di affidarla ad uno dei componenti del CDN oppure ad altra figura individuata, anche coincidente con il Direttore Responsabile.

ARTICOLO 15: NORME PER LE AIC ASSOCIATE

Per quello che concerne la composizione e rappresentatività dei CD regionali, in attuazione dell'art.5 dello Statuto, il CDR deve essere composto da almeno un membro residente e/o domiciliato in ogni provincia della regione, eletto in apposita Assemblea della propria provincia o in Assemblea regionale dagli associati della provincia stessa, salvo mancanza di candidature.

Le Associazioni Associate modificheranno i loro Statuti e/o regolamenti in conformità di quanto sopra, compatibilmente con il numero dei componenti dei CDR, secondo i rispettivi statuti e rispetto al numero delle provincie esistenti.

03

**REGOLAMENTO
DI UTILIZZO
DEL LOGO AIC
E DEL MARCHIO
SPIGA BARRATA**



LOGO AIC

Il logo dell'Associazione Italiana Celiachia è regolamentato dal "Manuale di Utilizzo del Logo" allegato al presente Codice.



MARCHIO SPIGA BARRATA

Il Marchio Spiga Sbarrata, sopra riportato, è di proprietà della Federazione AIC, che lo ha registrato in data 11/4/2005 (rinnovo della registrazione in data 13/4/2005). Il Marchio Spiga Sbarrata è registrato per le classi 5, 16, 29, 30, 32, 33, 41 e 42) che ne consentono un ampio utilizzo. Ciò allo scopo di evitare che il Marchio possa essere registrato da altri per utilizzi alternativi. Nonostante la registrazione ne consenta un più ampio utilizzo, il Marchio si concede solo ed esclusivamente per distinguere i prodotti senza glutine ed idonei alla dieta dei celiaci. Ciò a salvaguardia del valore che la Federazione ha voluto attribuire al simbolo, come gold standard di qualità e sicurezza dei prodotti senza glutine, evitandone la svalutazione e la confusione del suo significato. L'attività di concessione della licenza d'uso del marchio ai prodotti alimentari valutati secondo disciplinare AIC è di esclusiva competenza della Federazione AIC. Nessuna attività di concessione è attribuita alle Associazioni Regionali Socie.

04

**REGOLAMENTO
DI ACCESSO
ALLA PUBBLICITÀ
NEI MATERIALI
EDITORIALI AIC**

HOUSE ORGAN CELIACHIA NOTIZIE

Le linee di indirizzo dedicate alla AIC Associate riportano le seguenti regole:

È possibile citare una attività commerciale (negozi, farmacia, hotel, ecc.) in un articolo purché:

1. La citazione rientri in un atteggiamento obiettivo, descrittivo, di cronaca (la citazione risulti necessaria e non superflua, rispetto alla cronaca dell'articolo)
2. Non siano utilizzati toni enfatici nella citazione dell'attività commerciale

Nota bene: Tra i "toni enfatici" rientrano anche le immagini (ad esempio primi piani del logo), viceversa, se in una foto compare anche una persona con un grembiule con un logo, "contestualizzata", allora l'immagine è considerata ammissibile

3. La provenienza del materiale contenente la citazione non sia dell'attività commerciale stessa: è necessario essere in grado di dimostrare che la foto non arriva dall'azienda/negozi/hotel/ecc., ma da chi ha scritto l'articolo (es. corrispondente/volontario/presidente regionale...)
4. l'attività commerciale citata nell'articolo non sia ripresa in una inserzione pubblicitaria proposta a fianco o comunque nelle vicinanze dell'articolo in questione, quale rimando alla potenziale "pubblicità occulta" dell'articolo.
5. l'azienda NON abbia fatto una donazione o messo a disposizione degli spazi (cambio merce): in questo caso si tratterebbe di pubblicità ingannevole perché l'informazione sarebbe "pubblicata dietro compenso". Qualora la citazione dell'attività si renda strettamente necessaria per dovere di cronaca, si dovrà apporre in calce all'articolo: "Questo articolo può contenere apparentemente informazioni pubblicitarie, in realtà si tratta di informazioni inserite per dovere di cronaca".

Sono inoltre da rilevare alcuni punti:

- ◆ Celiachia Notizie rappresenta l'house-organ di AIC. Al di là di qualsiasi considerazione di natura legale e fiscale, quindi, va considerata la responsabilità morale e l'immagine di un'Associazione che sarebbe certamente danneggiata da eventuali contestazioni, condanne, eccetera, per pubblicità occulta.
- ◆ Oltre all'aspetto legale della questione, va considerato l'aspetto fiscale. Se le citazioni vengono pubblicate unicamente a fronte di un "sostegno economico tangibile", infatti, la questione potrebbe essere ancor più delicata, viste le implicazioni sulla "pubblicità" tout court per le ONLUS, quali sono quasi tutte le AIC Regionali.
- ◆ L'AGCM è piuttosto attenta a perseguire i casi di pubblicità ingannevole o occulta. Le sanzioni pecuniarie sono piuttosto pesanti per una realtà come quella di AIC (20.000 - 40.000€) e coinvolgono

tutti gli attori più o meno interessati all'operazione. In questo senso, precisiamo che anche l'azienda stessa citata potrebbe rivalersi su di noi qualora venisse multata per pubblicità occulta.

- ◆ I soggetti che potrebbero sollevare contestazioni ed inoltrarle alle autorità competenti sono diversi, per cui il potenziale pericolo non deve essere assolutamente trascurato:

1. lettore sensibile / informato sul tema
2. aziende concorrenti (esempio un albergo che ha acquistato uno spazio pubblicitario su CN e poi vede citato un albergo concorrente dall'articolo dell'AIC Regionale)
3. in caso di controlli fiscali/legali per altre motivazioni

I PRINCIPI GENERALI DELLA PUBBLICITÀ:

La normativa di settore stabilisce che la pubblicità deve essere PALESE, VERITIERA e CORRETTA (ex art. 1 D.lgs 145/2007). Tali principi, ovviamente, impongono determinati obblighi e divieti che possono essere così sinteticamente descritti:

D.1) OBBLIGO DI ONESTÀ E CORRETTEZZA: per la cui determinazione bisogna rifarsi ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e della coscienza etico-sociale;

D.2) OBBLIGO DI TRASPARENZA: (ex art. 5 D.lgs 145/2007 - ex art. 7 cap) tali norme richiedono che la pubblicità sia RICONOSCIBILE COME TALE sancendo, dunque, l'obbligo che la pubblicità non sia dissimulata e/o non palese. L'obbligo di trasparenza si risolve intuitivamente nel divieto della pubblicità non immediatamente percepibile, il che, a sua volta, è inquadrabile nel più generale divieto della pubblicità ingannevole. Scopo di tali norme è quello di salvaguardare i consumatori tutelando la credibilità del sistema pubblicitario ed, al contempo, di reprimere l'inganno pubblicitario attuato non per mezzo del contenuto del messaggio ma attraverso l'occultamento delle sue finalità commerciali e, quindi, tutelare il mercato e la concorrenza.

Affinché la pubblicità sia ritenuta riconoscibile è necessario adottare delle specifiche prescrizioni di attuazione che si distinguono a secondo del mezzo di diffusione utilizzato per la trasmissione del messaggio pubblicitario. Ad esempio:

- ◆ **per il mezzo radiotelevisivo:** il messaggio pubblicitario deve essere chiaramente distinguibile dal contenuto editoriale ed a tal fine il messaggio pubblicitario deve essere tenuto nettamente distinto dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici e/o spaziali (ex art. 37, co. 1, D.lgs 177/2005 come da ultimo modificato dal D.lgs 44/2010);

◆ **per la stampa:** è richiesta una “modalità grafica di evidente percezione” (ex art. 5 D.lgs 145/2007);

D.3) OBBLIGO DI VERIDICITÀ: il che implica la necessità che il messaggio pubblicitario riportato nella comunicazione sia veritiero;

D.4) DIVIETO DI DISCREDITO: previsto dall'art. 1 CAP proibisce la divulgazione di messaggi provocatori rispetto al comune modo di sentire.

I PRINCIPI DEL CODICE DELL'AUTODISCIPLINA

Lo stesso “Codice dell'Autodisciplina” contiene una serie di principi generali che si traducono in obblighi suscettibili di avere un contenuto positivo e/o negativo. Tra questi, in particolare, si ritiene opportuno segnalare i seguenti:

Obblighi:

- ◆ obbligo di dimostrare la veridicità di ciò che si sostiene (ex art. 6);
- ◆ obbligo di evidenziare i pericoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente derivante da taluni prodotti (ex art. 12);

Divieti:

- ◆ il divieto di evitare comunicazioni commerciali ingannevoli (ex art. 2);
- ◆ il divieto di predisporre una comunicazione commerciale camuffata in forme giornalistiche (ex art. 7);
- ◆ il divieto di imitazione se ciò può creare confusione e/o generare lo sfruttamento del nome, del marchio e della notorietà altrui (ex art. 13).

LA PUBBLICITÀ REDAZIONALE

La pubblicità redazionale (o publiredazionale) consiste in quella pratica per cui si presenta al pubblico un prodotto o un'impresa nell'ambito di un servizio d'informazione giornalistica (anche radiofonica o televisiva) che pur avendo l'apparenza di un'autonoma iniziativa della redazione del giornale o dell'emittente, è spesso conseguenza di un'attività concertata con l'impresa utente che ne ha sollecitato e/o addirittura commissionato (dietro compenso) la redazione al giornale. Il D.lgs 145/2007 (art. 5) ed il Codice di Autodisciplina (art. 7) non vietano tassativamente la pubblicità redazionale ma, in applicazione al principio di trasparenza, esigono che essa sia distinta dai servizi giornalistici realmente redazionali per mezzo di idonei accorgimenti e, per quanto riguarda la stampa, sia predisposta con **modalità grafiche di evidente percezione**.

In merito bisogna sottolineare:

G.1) I CRITERI DI LICEITÀ: la giurisprudenza, nell'accertare la liceità della pubblicità redazionale, conduce un processo bifasico consistente, in primo luogo, nel verificare se il servizio in questione abbia natura pubblicitaria e, dunque, finalità promozionale. In caso di esito positivo verifica l'effettiva riconoscibilità della natura pubblicitaria del messaggio da parte dei consumatori.

G.2) I CRITERI PER RICONOSCERE LA NATURA PUBBLICITARIA: sono stati elaborati alcuni criteri ricorrendo a vari elementi presuntivi desumibili dal tema, dalle modalità intrinseche del servizio o da elementi esterni a quest'ultimo, tra i quali:

- ◆ **la compatibilità con l'esercizio obiettivo della cronaca e dell'informazione** → nell'ambito degli articoli redazionali pubblicati sulla rivista Celiachia Notizie dovrà essere evitato e/o eliminato ogni elemento che possa costituire ipotesi di pubblicità occulta e/o indiretta che non sia oggettivamente compatibile e, quindi, necessario all'informazione da rendere con carattere cronachistico;
- ◆ **la presenza di toni enfatici** → dovranno essere evitati e/o eliminati eventuali espressioni e/o formule che, ingiustificate rispetto alla cronaca ed all'informazione che si desidera rendere, possano configurare un'enfatizzazione di un prodotto e/o di un qualche soggetto giuridico e/o di un determinato evento;
- ◆ **la raffigurazione ingiustificata del prodotto** → dovranno essere evitate e/o eliminate raffigurazioni fotografiche di un determinato luogo, persona, marchio, simbolo e/o di un determinato prodotto laddove tale rappresentazione appaia ingiustificata rispetto al contenuto dell'articolo ed alle relative esigenze di cronaca e/o sia ingiustificata per la tipologia di inquadratura (es: primissimo piano);
- ◆ **la provenienza dalla redazione del materiale utilizzato** → negli articoli, pertanto, è necessario utilizzare esclusivamente materiale di proprietà di AIC mantenendo la possibilità di dimostrarne la provenienza;
- ◆ **la natura del periodico o della rubrica nel quale è riportato il servizio;**
- ◆ **la presenza di annunci di pubblicità tabellare del presunto committente sulla medesima testata** → è necessario evitare che nell'ambito della medesima rivista siano contestualmente presenti articoli redazionali, relativi ad un determinato soggetto giuridico e/o prodotto e/o evento, e pubblicità tabellari del medesimo. Ove ciò non fosse possibile andrà evitato, almeno, che detti elementi vengano posti in prossimità l'uno dell'altro;



G.3) I CRITERI PER VALUTARE L'EFFETTIVA RICONOSCIBILITÀ: si risolvono nel giudizio sull' idoneità degli accorgimenti impiegati dagli inserzionisti (uso di filettatura, linea tratteggiata, uso del carattere grassetto, assenza di numerazione sulla pagina, menzione dell'inserzionista o della dicitura "pubblicità").

In materia di pubblicità tabellare, peraltro, bisogna:

- ◆ **studiare il rapporto tra pubblicità redazionale e libertà di cronaca.** Attesa la natura di "fonte di finanziamento" degli organi dell'informazione, la pubblicità commerciale non rientra tra le manifestazioni del pensiero tutelate dall'art. 21 della Costituzione bensì è una componente dell'attività delle imprese, come tale assistita dalle garanzie di cui all'art. 41 della Costituzione e, pertanto, assoggettabile alle limitazioni previste ai commi 2 e 3 (C. Cost. sent. n. 231 dd. 17.10.1985);
- ◆ **individuare il soggetto responsabile in caso di violazione del principio di trasparenza.** In caso di comunicazioni pubblicitarie in contrasto con il principio di trasparenza risponde l'operatore pubblicitario, cioè il committente della pubblicazione, ed il suo autore. In caso di impossibilità di identificazione di tali soggetti risponde (ex art. 2 D.lgs 145/2007) il proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicità è stata diffusa. Nel caso di pubblicità redazionale, dunque, anche il direttore responsabile di una testata può essere coinvolto. E' compito del direttore, infatti, farsi garante delle correttezze e della qualità dell'informazione (ex art. 44, co. 3 - contratto collettivo nazionale dei giornalisti). Tale principio è stato enunciato dalla Suprema Corte (C. Cass., sez. III, sent. n. 22535 dd. 20.10.2006) secondo cui nel richiamare il predetto articolo del CCNL ha ulteriormente precisato che il direttore è tenuto a verificare la comunicazione pubblicitaria sia chiaramente riconoscibile come tale distinguendosi da ogni altra forma di comunicazione al pubblico mediante modalità grafiche facilmente riconoscibili e, nel caso la verifica abbia esito negativo, impedirne la diffusione, incorrendo altrimenti nelle sanzioni comminate dalla l. 69/1963 sull'ordinamento della professione di giornalista.

05

**POLICY SUL
CONFLITTO
DI INTERESSI**

PREMESSA

La Policy rappresenta il codice di comportamento che AIC decide di adottare, anche al fine di prevenzione e gestione del conflitto di interessi al proprio interno e nei rapporti con l'esterno. Le linee di condotta proposte in merito al conflitto di interessi vanno a integrare e completare quanto normato in modo specifico dagli Statuti e dai Regolamenti di ciascun soggetto del gruppo AIC. Ciascun soggetto si impegna quindi ad adottare, laddove necessario, nel proprio Statuto e nel Regolamento le norme necessarie per rispondere a quanto prescritto dallo Statuto e dal Regolamento della Federazione nazionale come approvato dall'Assemblea Nazionale.

A completamento del sistema di prevenzione e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interesse, AIC ha predisposto la presente policy del Codice Etico quale strumento ideale per il governo delle relazioni con i suoi numerosi interlocutori con particolare riferimento ai rapporti di maggiore criticità.

In ogni caso, ciascun soggetto destinatario si impegna a interpretarne lo spirito e a regolare eventuali situazioni non previste nel presente documento nonché nello Statuto e Regolamento nazionale.

DEFINIZIONI

CARICA DI ALTA RESPONSABILITÀ

Ai fini del presente documento, e dove previste, sono cariche di alta responsabilità decisionale:

Federazione: presidente, vicepresidente, membro del Consiglio Direttivo, revisore, proboviro, membro del CDG.

Associazione territoriale: presidente, vicepresidente, membro del Consiglio Direttivo, revisore, proboviro.

FC: presidente, vicepresidente membro del Consiglio di Amministrazione, revisore, proboviro.

SBS: presidente, vicepresidente, membro del Consiglio di Amministrazione, revisore.

CONFLITTO DI INTERESSI

Si verifica un conflitto di interessi allorché viene affidata un'alta responsabilità a un soggetto che abbia interessi personali o professionali, sia a titolo proprio che di terzi, in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità e che tale imparzialità può venire meno proprio in ragione di detti interessi.

Il conflitto di interesse, per essere tale, deve avere determinate caratteristiche.

1. La situazione di conflitto è situazione di pericolo, che si presenta nel momento che precede la decisione. Il danno non entra nella nozione generale di conflitto di interesse se non come elemento meramente potenziale. Il conflitto, infatti, sorge nel momento in cui chi ricopre una carica di alta responsabilità si trova contemporaneamente a gestire i due interessi, che in quella determinata operazione sono contrapposti. Il danno è in questa fase meramente potenziale, poiché soltanto la decisione che prenderà chi ricopre una carica di alta responsabilità potrà eventualmente rivelarsi dannosa per l'ente interessato.
2. Il conflitto deve essere riferito a una determinata operazione. Il che vuol dire che la situazione di conflitto deve essere valutata in concreto, con riferimento all'esame della singola operazione che il consiglio si trova in quel momento ad affrontare e non può essere valutata in astratto, come mera possibilità. Può trattarsi di un interesse che chi ricopre una carica di alta responsabilità ha in proprio o che si trova a curare per conto di terzi.

Ne deriva che eventuali segnalazioni di conflitti di interessi prive di sufficienti specificità, così da impedirne una valutazione in concreto, potranno non essere oggetto di provvedimenti o di attività istruttoria; fatte salve le specifiche ipotesi di incompatibilità disciplinate in Regolamento e in Statuto per le quali non è necessaria la valutazione in concreto.

CONFLITTO DI SCOPO

Con il concetto di conflitto di scopo si intende la situazione in cui chi ricopre una carica di alta responsabilità agisce in modo tale da allontanare l'Associazione dal perseguimento efficace e coerente della sua mission nei termini e nei modi maturati nel corso della storia associativa. Tale azione può essere realizzata in ragione di interessi personali o professionali detenuti sia a titolo proprio che di terzi ma anche in ragione di un approccio "specialistico" al problema piuttosto che "multidimensionale". In altre parole, nel caso di AIC, nasce il conflitto di scopo nel momento in cui si cercano le risposte ai bisogni della persona celiaca e/o affetta da dermatite erpetiforme perseguendo una sola linea di azione (ad esempio medica piuttosto che assistenziale piuttosto che scientifica etc.) invece di integrarne più di una e di porsi "nei panni" - secondo una logica complessa - del destinatario delle attività di AIC.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO

AIC ha deciso di regolamentare alcuni aspetti fondamentali della propria vita decisionale e organizzativa con lo scopo di mantenere coerente la propria identità nel tempo, difendendo la coerenza della propria mission e dei propri valori e prevenendo situazioni che potrebbero danneggiare gli interessi della persona celiaca e/o della persona affetta da dermatite erpetiforme.

È politica generale di AIC che coloro che ricoprono cariche di alta responsabilità non si trovino, nello svolgimento delle attività e degli incarichi loro assegnati, in situazioni di conflitto di interessi che potrebbero condizionare negativamente la capacità di giudizio, l'obiettività o la lealtà verso la propria associazione, verso la propria struttura di riferimento e - più in generale - verso AIC.

È necessario sottolineare come il verificarsi di un conflitto non costituisce di per sé prova che siano state commesse scorrettezze ma può, tuttavia, indurre chi vi si trovi a influenzare il risultato di una decisione per trarne un beneficio. L'essere in conflitto di interessi e abusare effettivamente della propria posizione restano però due aspetti distinti: un soggetto coinvolto, infatti, potrebbe non agire mai in modo improprio. Tuttavia un conflitto di interessi può esistere a prescindere che ad esso segua una condotta impropria o meno.

Dal momento che la soluzione "normativa", benché necessaria, potrebbe non coprire tutte le situazioni di conflitto di interesse, potenziali o manifeste, si ritiene importante rimandare alla sensibilità individuale e alla deontologia professionale la valutazione dell'effettiva opportunità di assumere determinati ruoli in AIC tenuto conto anche della possibilità di sostenere l'associazione e le sue finalità assumendo ruoli tecnici (Comitato scientifico), svolgendo la "semplice" ma fondamentale attività di volontariato.

PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE E DI SCOPO

La ratio alla base della prevenzione riguarda non solo l'impegno a evitare situazioni di conflitto di interesse ma anche a impedire potenziali situazioni di conflitto di scopo, situazioni difficilmente gestibili dal momento che potrebbero non riguardare una determinata operazione né provocare un danno patrimoniale per l'associazione ma potrebbero pregiudicare nel tempo gli interessi della persona celiaca e della persona affetta da dermatite erpetiforme.

CONDIZIONI DI ACCESSO E DI INELEGIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ

Il sistema di prevenzione e di gestione del conflitto di interessi di AIC ha come riferimento la presente policy e le norme contenute negli Statuti e nei Regolamenti di ciascun soggetto - associazioni e strutture nazionali - appartenente al "gruppo" AIC. La policy suggerisce le condizioni per l'accesso al livello associativo di AIC nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità alle cariche all'interno di AIC e delle organizzazioni ad essa associate: statuti e regolamenti dovrebbero quindi ispirarsi a tali indicazioni e adottare l'impianto regolativo proposto in materia di conflitto di interessi e di scopo.

AIC non intende mettere in atto pratiche discriminatorie, tenendo a mente innanzitutto il riferimento al concetto di uguaglianza come indicato dall'articolo 3 della Costituzione italiana, quanto piuttosto salvaguardare la natura di associazione di pazienti. L'accesso all'associazione, a livello locale, da parte delle persone fisiche è infatti aperto non solo a persone celiache o affette da dermatite erpetiforme, ma a tutti coloro che ne manifestino la volontà, purché non ci si trovi in condizioni di potenziale o manifesto

conflitto di interessi originato da un interesse - proprio o di terzi - di natura patrimoniale negli ambiti di intervento di AIC.

Alla luce di quanto specificato, l'accesso al livello associativo è opportuno venga limitato nel caso in cui si abbiano interessi professionali o commerciali legati alla celiachia e in ambiti di intervento di AIC.

Espressione della policy sul tema è la limitazione alle cariche puntualmente disciplinata dall'art. 3 del regolamento nazionale con riferimento alle cariche di alta responsabilità della Federazione. Nello specifico sono condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità:

- a. essere presidente o vicepresidente di un'associazione associata;
- b. essere componente del comitato scientifico;
- c. ricoprire cariche in Fondazione Celiachia o Spiga Barrata Service (salvo, ovviamente, le eventuali cariche consequenziali ad altre cariche o ad esse funzionali, richiamate da statuti, regolamenti, ecc.);
- d. la titolarità di cariche in enti o associazioni che perseguano finalità analoghe o in contrasto a quelle dell'AIC quando tali cariche, per il loro concreto configurarsi, non siano compatibili con la copertura di cariche in AIC;
- e. la pendenza di controversie in sede giudiziale o arbitrale, aventi contenuto o possibili conseguenze di natura patrimoniale o reputazionale, nei confronti dell'AIC o degli enti o società la cui attività, per disposizione statutaria, sia collegata a quella dell'AIC;
- f. l'avere contratti di lavoro in forma subordinata o parasubordinata con l'Associazione o con altre strutture del sistema/gruppo associativo nonché l'avere rapporti di coniugio, parentela entro il secondo grado o affinità entro il secondo grado con persona che presti attività di lavoro in forma subordinata o parasubordinata con l'Associazione o con altre strutture del sistema/gruppo associativo;
- g. l'essere medico o operatore sanitario in attività impegnato nella diagnosi o cura della malattia celiaca e dermatite erpetiforme o ricercatore impegnato in attività di ricerca medica e scientifica;
- h. l'avere, direttamente o per vincoli di parentela o coniugali o affinità, interessi professionali o commerciali legati alla produzione e/o distribuzione, somministrazione e vendita di alimenti senza glutine nonché tutti coloro che, per la loro attività professionale, traggono vantaggio dalla carica ricoperta.

Chi si trova nelle situazioni previste ai punti "a" e "c" può candidarsi ed essere eletto alle cariche di alta responsabilità in AIC. In caso di elezione, chi si trova in tali condizioni dovrà porre fine all'incompatibilità prima di insediarsi nella carica o al più tardi entro un termine congruo che viene individuato in 30 giorni dall'elezione, oppure dovrà rinunciare alla carica.

Le condizioni di ineleggibilità/incompatibilità rappresentano il riferimento normativo al quale devono fare riferimento tutte le associazioni regionali e le strutture nazionali. Il quadro complessivo è quindi fonte di criteri ispiratori che sono validi per il gruppo AIC, compresi gli organi tecnici (Comitati scientifici) non citati tra le cariche di alta responsabilità, e delineano norme di comportamento alle quali chi ricopre cariche di alta responsabilità deve adeguarsi ai fini di tutelare e garantire l'immagine e la reputazione di AIC.

In sintesi, si possono individuare alcuni principi generali:

1. la carica di presidente e vicepresidente nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica (salvo le eventuali cariche consequenziali a essa o a essa funzionali, richiamate da statuti, regolamenti, ecc.);
2. all'interno della stessa associazione/struttura non è possibile ricoprire più cariche (salvo le eventuali cariche consequenziali ad altre cariche o ad esse funzionali, richiamate da statuti, regolamenti, ecc.);
3. si deve evitare l'assunzione di cariche – a livello nazionale/locale – che siano da un lato politiche e dall'altro di controllo (es. revisore/consigliere; proboviro/consigliere, ecc.);
4. chi ha la rappresentanza legale (presidente e/o vicepresidente) a livello locale non può ricoprire cariche nazionali;
5. chiunque faccia parte di comitati scientifici nazionali e/o locali è incompatibile con qualsiasi altra carica (salvo la possibilità che chi è membro di un comitato scientifico locale possa esserlo anche di quello nazionale);
6. è incompatibile la carica ricoperta negli organi di controllo e garanzia nel caso di vincoli coniugali, di parentela e affinità entro il secondo grado con membri dei consigli direttivi dello stesso livello associativo (nazionale-nazionale; locale-locale).

Si precisa che, conformemente a quanto sopra individuato al punto 3, considerato che l'art. 3, punto B) del Regolamento AIC Nazionale prevede l'incompatibilità di coloro che abbiano assunto cariche in enti con finalità analoghe a quelle di AIC, tra i quali enti devono senz'altro ricomprendersi le pubbliche amministrazioni (nelle tipologie sotto indicate), il rivestire cariche elettive interne all'Associazione e incarichi in attività svolte in nome e per conto di AIC e delle organizzazioni nazionali ad essa aderenti deve considerarsi ipotesi di ineleggibilità e/o incompatibilità con incarichi politici quali sindaco, assessore comunale, consigliere comunale, presidente di regione, assessore regionale, consigliere

regionale, presidente di provincia, assessore provinciale, consigliere provinciale, e più in generale ruoli di nomina politica per lo svolgimento di funzioni esclusivamente o prevalentemente politiche. Infatti l'appartenenza politica potrebbe portare indiretti svantaggi all'Associazione, al raggiungimento delle finalità statutarie, ai diritti e alle tutele dei celiaci. La medesima incompatibilità ha valore per chi si candida alle cariche politiche sopra esplicitate, prevedendo eventuali sospensioni dalle cariche ricoperte in Associazione per la durata della competizione elettorale.

Si recepiscono, a questo proposito, le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.:

- i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:
1. coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 2. i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 3. i parlamentari nazionali ed europei;
 4. coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

Tale norma si riferisce alle sole cariche nazionali in AIC, SBS e Fondazione, auspicando analoga disciplina anche nell'ambito delle Associate.

Chi intende candidarsi agli organi direttivi, di controllo o di garanzia deve produrre una dichiarazione nella quale manifesta l'inesistenza di condizioni di potenziale conflitto di interesse o, nel caso ve ne fossero, deve procedere alla loro descrizione.

Tutte le condizioni di potenziale conflitto di interesse, riguardanti il caso delle cariche, dovranno essere rese note alla prima riunione utile dell'organo direttivo e comunicate al collegio dei probiviri ovvero agli organi competenti.

Ciascun soggetto appartenente ad AIC e destinatario delle presenti disposizioni adeguerà modelli e modalità di raccolta delle candidature ai fini di rendere possibile quanto previsto dalla presente policy (ad esempio producendo specifici form di adesione o di presentazione delle candidature). Qualora le condizioni subentrino in un momento successivo, si rimanda a quanto previsto in materia di gestione del conflitto di interesse.

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI

I soggetti appartenenti ad AIC si impegnano ad adottare specifiche procedure per la regolamentazione dei rapporti economici con fornitori di beni e servizi in economia nonché delle modalità di assunzione di dipendenti e collaboratori continuativi. Tali procedure possono trovare spazio in uno specifico regolamento amministrativo e definire, tra l'altro:

- ◆ Criteri di individuazione dei fornitori
- ◆ Modalità di acquisizione dei preventivi
- ◆ Modalità e responsabilità di accettazione dei preventivi
- ◆ Condizioni per l'assunzione di dipendenti e collaboratori

Per favorire l'uniformità delle procedure all'interno di AIC, i singoli soggetti si impegnano a fare riferimento al modello di regolamento amministrativo predisposto dalla Federazione.

COMITATI SCIENTIFICI E PEER REVIEWERS INTERNAZIONALI

Tutti i membri del Comitato Scientifico di AIC e dei Comitati Scientifici locali ovvero tutti i Referenti Scientifici Regionali accettano uno specifico regolamento deontologico che stabilisce anche le norme relative al conflitto d'interessi. Queste ultime sono accettate anche dai Peer Reviewers Internazionali che collaborano con l'Ufficio Scientifico di AIC per lo svolgimento delle procedure di valutazione e selezione della ricerca scientifica che AIC intende finanziare mediante appositi bandi (Allegato 2). I membri del Comitato Scientifico ricevono tutte le informazioni riguardanti i loro diritti e doveri; pertanto hanno a disposizione questa policy e firmano di averla ricevuta e letta. La policy sarà disponibile anche online sul sito AIC.

GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

La gestione del conflitto di interessi trova adeguata disciplina nei termini definiti dalla legge e dalla giurisprudenza e all'interno degli statuti e dei regolamenti dei singoli soggetti aderenti ad AIC, anche attraverso il richiamo di quanto disposto in materia dal codice civile. Ogni soggetto aderente ad AIC deve adeguare i propri statuti e regolamenti a quanto disposto dallo statuto e dal regolamento nazionale come definito e approvato dall'Assemblea Nazionale.

Nello specifico, oltre al dovere di informazione nei confronti dell'organo direttivo e del collegio dei probiviri nazionale – dando notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione (Cfr. art. 2391 cod. civ.), chi ricopre cariche di alta responsabilità ha il dovere di astenersi dalle discussioni e deliberazioni che riguardano specificamente i punti in conflitto di interessi. Inoltre, nel caso

di deliberazioni assunte nonostante il dichiarato conflitto d'interessi, l'organo deliberante ha l'obbligo di motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza dell'operazione per l'ente di appartenenza.

Si richiamano i principi di legge in materia di conflitto di interessi previsto per le società (art. 2391 cod. civ.) evidenziando come, nei casi di inosservanza di quanto dettato – come nel caso che l'informativa non sia stata effettuata da chi vi era tenuto ovvero la deliberazione non sia adeguatamente motivata con le ragioni e la convenienza dell'operazione od, ancora, nel caso di deliberazioni del consiglio adottate con il voto determinante del consigliere interessato –, le deliberazioni adottate in spregio alle disposizioni previste qualora possano recare danno, possono essere impugnate, come previsto dalla normativa in materia, dagli altri amministratori (e dal collegio sindacale) entro novanta giorni dalla loro data. Tuttavia, tale impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti. Restano salvi comunque i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera. (art. 2391, cod. civ.). Si ritiene, altresì, necessario regolamentare anche situazioni che solo potenzialmente potrebbero generare un danno patrimoniale o che potrebbero danneggiare la sua immagine delle organizzazioni aderenti ad AIC. In via generale, benché possa ritenersi accettabile che coloro che ricoprono cariche di alta responsabilità, qualora esercitino un'attività collegata o collegabile all'ambito di azione di AIC e delle organizzazioni ad essa aderenti, possano legittimamente partecipare a tali attività al di fuori degli incarichi ricoperti nelle organizzazioni aderenti ad AIC, ritiene che qualsiasi potenziale conflitto di interesse debba essere prevenuto o gestito secondo le modalità riportate dal presente documento, dagli specifici articoli presenti negli statuti e nei regolamenti e, più in generale, dalla normativa. Chi ricopre cariche di alta responsabilità dovrà – per logiche di opportunità – evitare azioni o relazioni che possano contrapporsi o sembrare in conflitto con le loro responsabilità, nonché con le attività o gli interessi delle organizzazioni aderenti ad AIC.

Per queste ragioni, il presidente e il vicepresidente delle organizzazioni aderenti ad AIC devono richiedere ai rispettivi consigli direttivi o di amministrazione l'approvazione preventiva per le attività esterne che potrebbero provocare un potenziale o reale conflitto di interesse anche laddove manchi, da una prima analisi, l'elemento patrimoniale (es. incarichi gratuiti).

In particolare, è sempre possibile l'assunzione di incarichi gratuiti da parte di presidente e/o vicepresidente se sono in rappresentanza delle organizzazioni aderenti ad AIC e con delibera del consiglio o – in caso di mancanza di sufficiente tempo – con ratifica successiva nel primo consiglio utile. È opportuno inoltre informare il consiglio prima di assumere ruoli o incarichi in altri enti/organizzazioni che potrebbero sollevare situazione di potenziale conflitto di interessi se non di reale incompatibilità.

Ogni 6 mesi, chiunque si trovi in situazioni dichiarate di potenziale conflitto di interessi deve fornire al consiglio una relazione sintetica delle attività svolte in ambiti di attività afferenti l'azione delle organizzazioni aderenti ad AIC.

A titolo di esempio, occorre evitare di:

Gestire un affare o attività che esulino dalle responsabilità in AIC e che siano in competizione con qualsiasi affare/attività/interesse di AIC. Avere un interesse finanziario o professionale diretto o indiretto o una relazione finanziaria con fornitori o clienti di AIC o con ditte/società legate alla produzione o distribuzione o vendita di alimenti per celiaci (salvo minime quote azionarie in società ad azionariato diffuso).

Prendere parte a qualsiasi decisione d'affari AIC che riguardi una società in cui lavora un coniuge o un altro familiare. Usare informazioni riservate AIC per personale guadagno o vantaggio, o per guadagno o vantaggio di altri.

Ricevere onorari personali per servizi effettuati che siano strettamente legati al tema celiachia. Il consiglio direttivo dovrebbe approvare la partecipazione a lavori occasionali, come una presentazione universitaria o un simposio.

Nel caso il consiglio direttivo (e/o di amministrazione delle organizzazioni aderenti ad AIC) rilevi in modo diretto o indiretto (ad esempio attraverso segnalazioni) possibili comportamenti non corretti, potrà accertare l'effettivo mancato rispetto di quanto previsto in tema di conflitto di interessi, sottoponendo quanto rilevato al collegio dei probiviri ovvero agli organi competenti in caso di assenza dei probiviri. Qualora quanto rilevato confermi comportamenti scorretti, in caso il collegio dei probiviri abbia identificato la lieve gravità, il consiglio può richiamare il presidente e/o il consigliere mentre se il caso è ritenuto "grave" il presidente e/o il consigliere decade dalla carica ed entro 30 giorni dovrà rimettere il proprio mandato. In caso di decadenza dalla carica si rimanda a quanto disposto dalle norme statutarie vigenti. Stesso effetto dei casi di elevata gravità ha il secondo richiamo.

Annualmente il consiglio direttivo e/o di amministrazione di ciascun soggetto di AIC relazione all'Assemblea Nazionale della Federazione sul conflitto di interesse.

GARANZIA E TUTELA GIURISDIZIONALE

Ai fini della gestione delle situazioni di conflitto, sia per quanto previsto dagli statuti e dai regolamenti (nazionali e locali) sia per quanto trattato nel presente documento, vengono demandate specifiche funzioni al collegio dei probiviri nazionale quale organo di garanzia e di tutela giurisdizionale interno ad AIC.

Per questa ragione e al fine di uniformare l'applicazione di tali principi in tutto il gruppo AIC, si ritiene opportuno di inserire negli statuti delle associazioni regionali e delle strutture nazionali un rimando a quest'organo arrivando a indicarlo anche come organo di garanzia, preposto a dirimere le eventuali controversie.

La ratio fondamentale alla base dell'adozione di un unico organo di garanzia nazionale, adottato sia a livello nazionale sia da tutte le associazioni locali, è da rintracciarsi nella comune appartenenza a un unico sistema associativo da parte di tutti i livelli associativi, delle strutture nazionali e dalla loro interdipendenza. Questo comporta l'esigenza che il "sistema associativo" tuteli il suo funzionamento e la sua immagine con strumenti e forme adeguate. L'organo, essendo di garanzia, interviene quindi in caso di questioni legate a:

- a. soluzione dei conflitti tra associati;
- b. soluzione dei conflitti tra associati e organi associativi;
- c. soluzione dei conflitti tra organi associativi;
- d. soluzione dei conflitti tra Associazioni Regionali, tra queste e organi associativi;
- e. soluzione dei conflitti tra gli associati delle Associazioni Regionali o tra questi e gli organi direttivi delle medesime Associazioni qualora gli statuti di queste ultime vi rimandino espressamente o non prevedano un collegio di probiviri o questo non sia stato comunque eletto;
- f. adempimenti e funzioni delegate al collegio dei probiviri da Statuto, Regolamento, codice etico e policy della Federazione od anche degli associati.

In materia di conflitto di interessi, la decisione del collegio dei probiviri nazionale è pronunciata, salvo motivata proroga, entro novanta giorni dal ricevimento della segnalazione indirizzata al suo presidente a mezzo raccomandata. La decisione del collegio dei probiviri nazionale è comunicata a cura del suo presidente - con lettera raccomandata inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione della decisione medesima - alle parti interessate e al consiglio direttivo della Federazione.

ADOZIONE DELLA POLICY

La policy, una volta approvata in Assemblea Nazionale, è immediatamente applicabile nei principi e nei comportamenti che non richiedono modifiche statutarie o regolamentari ed è opportuno che l'organo direttivo di ciascun soggetto appartenente ad AIC ne delibere quanto prima l'adozione.

Alle AIC Associate è concesso un periodo di adeguamento al codice etico in vigore che può estendersi sino al mandato successivo rispetto a quello in corso al momento dell'adozione del codice.

06

**POLICY SULLE
COMPETENZE
ALL'INTERNO DI AIC**

PREMESSA

La scelta di adottare una policy che definisce ruolo e competenze della Federazione nazionale e delle AIC Associate nasce dall'esigenza di mettere in comune la conoscenza sempre più approfondita dei meccanismi che regolano l'organizzazione e dei rapporti tra i suoi organi rappresentativi al fine di migliorare l'efficacia nel raggiungimento degli scopi associativi.

La presente policy ha l'obiettivo di definire le caratteristiche dell'organizzazione descrivendone gli elementi distintivi e tracciando l'identità degli organi associativi che ne fanno parte.

Tra gli scopi del documento, la definizione delle competenze di ciascun organo individuando inoltre attività e processi per i quali la consueta attribuzione di competenze può essere oggetto di modifiche.

Fondamentale al fine di acquisire una chiara visione dell'organizzazione è la conoscenza del presente ma anche del percorso che ha dato vita alla situazione attuale. Le regole che oggi sono alla base dell'attività dell'organizzazione sono infatti strettamente connesse alla consapevolezza dei trascorsi storici che le hanno precedute.

Con la policy si intende richiamare l'attenzione sull'importanza di definire regole chiare e funzionali in merito alle competenze di tutti gli "attori" coinvolti nell'organizzazione ma anche di evidenziarne i limiti quando non comprese e non condivise.

Infine la definizione di regole e competenze non può prescindere dalla mission dell'associazione. Occorre tenere presente che ogni azione messa in campo deve avere quale obiettivo finale la tutela delle persone celiache.

LA MAPPA DELLA FEDERAZIONE

AIC è una Federazione che comprende ventuno organizzazioni nonprofit buona parte delle quali ha carattere regionale mentre alcune sono associazioni provinciali.

AIC nazionale assume un profilo ambivalente: è di fatto una Federazione che associa altre realtà nonprofit ma per mettere in atto alcuni importanti obiettivi agisce come un'unica associazione nazionale.

Le AIC associate conservano la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro rispettivi statuti e delegano per le attività sovra regionali alla Federazione nazionale, concordandone le modalità nelle sedi associative opportune.

L'autonomia decisionale è vincolata dal limite dell'adesione alla federazione nazionale. L'autonomia operativa è da intendersi tale esclusivamente per le attività di competenza locale mentre l'autonomia

patrimoniale prevede l'assunzione della responsabilità da parte delle AIC associate.

La Federazione si identifica in un logo e in un nome che rappresentano sia l'associazione nazionale sia le 21 realtà territoriali associate. Anche gli scopi associativi e le finalità sono condivise da tutte le associazioni che compongono la Federazione: pur mantenendo una propria autonomia locale, la conformità dello Statuto a quello della Federazione è un requisito necessario per esserne parte.

Per comprendere il funzionamento dell'organizzazione è necessario avere chiaro il ruolo di ciascun organo che compone l'associazione.

Gli organi della Federazione:

- ◆ l'Assemblea degli Associati;
- ◆ il Presidente della Federazione;
- ◆ il Consiglio Direttivo Nazionale;
- ◆ il Revisore od il Collegio dei Revisori dei Conti;
- ◆ il Collegio dei Proviviri;
- ◆ il Comitato Scientifico;
- ◆ il Comitato Direttivo di Gruppo;
- ◆ il Collegio dei Past President

In particolare:

L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente della Federazione tra i candidati delle AIC Associate e gli organi di governo. Approva, sentito il parere del Revisore od il Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto consuntivo. Delibera sulla eventuale alienazione del patrimonio immobiliare. Delibera inoltre su ogni argomento sottoposto al Consiglio Direttivo [tratto da Statuto, articolo 10]

Il Comitato Direttivo di Gruppo, composto dal Presidente della Federazione, dal Presidente di Fondazione Celiachia e dal Presidente di Spiga Barrata Service, rappresenta la sede istituzionale di confronto per definire le linee guida strategiche della Federazione con l'obiettivo di perseguire i fini comuni nel rispetto dell'autonomia di tutti gli interessati [tratto da Statuto, articolo 22]

Il Consiglio Direttivo Nazionale, composto dal Presidente della Federazione e da quattro consiglieri eletti dall'Assemblea, ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della Federazione e per

la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea degli associati [tratto da Statuto, articolo 14]

LA CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La complessità dell'organizzazione precedentemente descritta richiede che a ciascun organo coinvolto siano attribuite chiare competenze. Le stesse possono essere classificate secondo le tre tipologie di seguito individuate:

- ◆ **CLASSIFICAZIONE PER TERRITORIO** (competenze definite da Statuto e Regolamento)
- ◆ **CLASSIFICAZIONE PER MATERIA** (competenze definite da Statuto e Regolamento, dalla policy e da specifici documenti interni)
- ◆ **CLASSIFICAZIONE PER ACCORDO E POLITICHE INTERNE** (competenze definite dalla policy e da specifici documenti interni)

Vediamo nel dettaglio cosa si intende per ciascuno dei tre gruppi di classificazione delle competenze:

La **classificazione per territorio** prevede una ripartizione delle competenze basata sulla natura nazionale o locale delle azioni intraprese.

A questo proposito le AIC Associate "delegano gli interventi per le attività sovra regionali alla Federazione nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune" [tratto da Statuto AIC, articolo 5]

La Federazione è competente in merito alla definizione e al coordinamento delle linee generali e delle iniziative promosse a livello nazionale dalle AIC Associate (ne è un esempio il Progetto Alimentazione Fuori Casa]

Le AIC Associate perseguono nel contesto locale le stesse finalità e gli stessi scopi che si prefigge l'intera organizzazione nazionale come da articolo 3 dello Statuto.

La **classificazione per materia** prevede che alcune attività siano competenza esclusiva della Federazione mentre altre siano condotte dalle AIC associate in autonomia.

Come si legge nell'articolo 3 dello Statuto AIC la Federazione definisce e coordina le linee generali delle iniziative promosse a livello nazionale dalle AIC associate e rappresenta queste ultime presso gli organi nazionali e sopranazionali.

Alle AIC Associate spetta invece il rapporto diretto con la propria base associativa: rientrano in quest'area le attività di iscrizione, assistenza e informazione delle persone fisiche

Nel complesso tutte le attività necessarie a sviluppare le finalità previste dall'articolo 3 dello Statuto quali ad esempio l'assistenza socio-sanitaria ai pazienti e ai loro familiari in seguito alla diagnosi, l'assistenza in materia di dieta senza glutine, l'assistenza dal punto di vista psicologico, l'informazione e la sensibilizzazione di tutti gli stakeholder, la gestione di progetti come il Prontuario degli Alimenti e il Network Alimentazione Fuori Casa, possono prevedere un incrocio della matrice di attribuzione delle competenze per classificazione "territorio" e "materia".

La **classificazione per accordo** prevede che, previa specifica delibera associativa o per prassi opportunamente concordata, alcune competenze spettanti alle AIC associate possano essere prese in carico dalla Federazione e viceversa.

È il caso, ad esempio, di attività svolte abitualmente in autonomia dalle AIC associate ma che possono rivelarsi, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione, competenze e tempi, maggiormente adeguate a uno sviluppo a livello nazionale, curato dalla Federazione (come la progettazione di un database unico in grado di gestire le anagrafiche di tutti gli associati sul territorio nazionale e degli altri stakeholders pur nel rispetto della tutela dei dati sensibili in esso contenuti)

Esistono, al contrario, iniziative e progetti a valenza nazionale che possono essere affidati alla gestione sul territorio da parte di una o più AIC Associate (si pensi, ad esempio, all'organizzazione e alla gestione del Memorial Lucchesi)

ALCUNI ESEMPI PRATICI

Di seguito si prendono in considerazione alcuni esempi concreti inerenti specifiche aree di competenza al fine di chiarire come le matrici viste nel capitolo precedente possono concretamente incrociarsi e come, in un contesto pratico, le competenze si suddividono tra la Federazione e le AIC Associate.

ESEMPIO NR.1 - COMPETENZA / COMUNICAZIONE

Comunicare è un'attività imprescindibile per un'organizzazione come AIC che prevede la sensibilizzazione e l'informazione tra le sue finalità associative sia per quanto riguarda la Federazione sia per le AIC Associate.

Alla Federazione compete rappresentare AIC e i suoi associati negli spazi mediatici di carattere nazionale (carta stampata a tiratura nazionale, canali televisivi, canali radiofonici, web, social media). Le AIC associate hanno invece competenza in merito agli organi di informazione di carattere locale. In particolare la rete internet non presenta vincoli legati a uno specifico territorio, le rispettive competenze vengono quindi definite per politica interna.



ESEMPIO NR.2 - COMPETENZA / RACCOLTA FONDI

Anche la raccolta fondi, come la comunicazione, è un'attività fondamentale sia per la Federazione che per le sue Associate. Prevista dal piano strategico 2015 - 2018 è ancora in fase di progettazione / pianificazione, tuttavia è già possibile identificare l'incrocio della matrice territorio/materia e la necessità di definire una politica interna per attribuire le diverse competenze.

Nel caso specifico della raccolta fondi è compito della Federazione farsi carico di azioni, campagne e strategie a carattere nazionale a cui le AIC associate aderiscono nel caso sia previsto. La competenza è esclusiva per quanto riguarda le campagne di raccolta fondi nazionali e l'utilizzo di specifici strumenti come i lasciti testamentari, l'attività di direct marketing o di direct email marketing diffusa su tutto il territorio nazionale.

Alle AIC Associate spettano invece quelle azioni che hanno un impatto diretto nel loro territorio di competenza: parliamo ad esempio di eventi locali di raccolta fondi, cene, attività sportive, banchetti in piazza e attività online concordate secondo politica interna.

ESEMPIO NR.3 - COMPETENZA / RAPPORTO BASE ASSOCIATIVA

Questa competenza riguarda il rapporto tra l'associazione e la sua base associativa rappresentata da pazienti celiaci, le loro famiglie e, più in generale, da tutti gli iscritti.

Anche in questo caso assistiamo a un incrocio della matrice territorio e della matrice materia. Come da Statuto il rapporto con la base associativa è competenza delle AIC associate ma queste possono avvalersi del supporto della Federazione per specifiche attività di formazione, analisi e valutazione volte al miglioramento della performance nel rapporto con gli associati tenendo conto del fatto che tutte le strategie operate nel territorio dalle singole AIC hanno una ricaduta più ampia sull'immagine di AIC a livello nazionale.

07

**POLICY
COMUNICAZIONE
WEB**

PREMESSA

PERCHÉ LA POLICY PER LA COMUNICAZIONE WEB

Le realtà organizzative complesse dedicano sempre maggiore attenzione alla comunicazione, verso l'esterno ma anche verso l'interno. Un aspetto di particolare attenzione assume la comunicazione web. Oggi le interazioni in rete e attraverso l'utilizzo dei social network hanno assunto un ruolo centrale nell'attività di gestione dell'immagine e dell'identità dell'organizzazione. Senza dimenticare la comunicazione via mail, strumento privilegiato per scambiare informazioni interne all'organizzazione.

La policy in oggetto è destinata alla rete interna di AIC, a livello nazionale e del territorio.

AIC Nazionale ritiene di primaria importanza che, considerati gli obiettivi dell'associazione (e degli Enti associati e/o che comunque aderiscono alla presente policy), sia perseguita contestualmente la massima condivisione delle informazioni di carattere generale potenzialmente utili ai singoli associati e la rigorosa tutela della riservatezza dei dati degli associati medesimi, consapevole che la divulgazione di informazioni (soprattutto di natura medica e scientifica) consista in un valore primario idoneo a tradursi, per i singoli associati, in un miglioramento delle condizioni personali. Inoltre il perseguimento delle predette finalità deve necessariamente contemperarsi con le esigenze organizzative del personale facente parte di AIC e dei suddetti Enti, poiché (così come meglio precisato nel prosieguo) la condivisione indiscriminata delle informazioni può determinare un ostacolo all'espletamento delle attività di organizzazione interna.

In ogni caso il contenuto della presente Policy consiste in una regolamentazione da considerarsi attuativa e derivata delle norme contenute nel D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ivi compreso il Regolamento U.E n. 679/2016 ('Codice privacy'), conseguentemente AIC considera errata ogni interpretazione di quanto riportato nel presente documento collidente con la normativa predetta.

POLICY PER LA COMUNICAZIONE WEB

Al fine di gestire al meglio la complessità della comunicazione e utilizzarne il migliore potenziale, AIC ritiene necessario dotarsi di un sistema di policy interne volto a organizzare con attenzione e professionalità gli scambi in rete interni ed esterni all'associazione.

Gli ambiti che andremo a disciplinare sono:

- ◆ **la comunicazione via email**, che è parte del lavoro quotidiano di tutti noi: in media si ricevono 31 email al giorno, quasi il 10% delle persone ne ricevono tra 50 e 100. Riuscire a gestire il flusso di messaggi, ma anche fare le scelte più idonee in relazione ai destinatari delle comunicazioni, all'utilizzo della copia conoscenza e dei contenuti stessi dei nostri messaggi, è un impegno cui ciascuno deve

cercare di rispondere nel migliore dei modi. Siamo convinti che alcune semplici norme comuni possano rivelarsi un importante supporto per far convergere i nostri sforzi nella stessa direzione;

- ◆ **la comunicazione attraverso i social network**: la presenza nei social richiede un'interazione costante con gli utenti, la pubblicazione in tempo reale di news e aggiornamenti, una "vetrina" sempre accesa sull'immagine pubblica dell'associazione che non può permettersi incongruenze e scelte inadeguate. Il settore social è senza dubbio quello attualmente meno regolamentato del web e il tema suscita innumerevoli dibattiti. Per questo motivo abbiamo delineato alcune norme che ci consentono di rispondere al bisogno di chiarezza e uniformità in questo ambito.

È nostro desiderio dotarci di un codice comune per uniformare l'approccio alla comunicazione web e rendere ancora più pertinente agli obiettivi la presenza di AIC online. Le policy elaborate intendono tutelare l'immagine di ciascuna associazione regionale e di ciascuna figura istituzionale, nonché della stessa AIC.

COMUNICAZIONI VIA EMAIL

La complessità della rete AIC implica uno scambio elevato di messaggi di posta elettronica e coinvolge un ampio numero di contatti. Leggere la posta e smistare i suoi contenuti, quando si ricevono quotidianamente svariate decine di email, richiede un impegno in termini di tempo non indifferente. L'obiettivo è quello di semplificare e velocizzare il lavoro di tutti

DESTINATARIO/I DELLE COMUNICAZIONI

A seconda del contenuto e delle procedure in essere si individua il destinatario delle comunicazioni. La Segreteria Nazionale è mittente di buona parte delle comunicazioni nazionali, quindi anche destinataria delle risposte ad esse, che è buona norma indirizzare al solo mittente, quindi alla sola segreteria. In caso sia valutato che la comunicazione o la risposta a un chiarimento sia necessario o anche solo utile a tutti i destinatari della prima comunicazione, sarà compito della segreteria dividerne il contenuto.

Comunicazioni in copia conoscenza

Gli indirizzi di posta della rete AIC devono essere inseriti in copia conoscenza esclusivamente nel caso in cui il contenuto del messaggio coinvolga tutti i destinatari; più in generale, un destinatario deve ricevere una comunicazione in copia conoscenza solo quando quest'ultima ha effettivo valore per il suo lavoro; tutte le comunicazioni che esulano da quanto esplicitato sopra devono essere inviate esclusivamente agli indirizzi dei destinatari che hanno reale necessità di conoscere il contenuto della mail.

La sempre maggiore complessità della rete AIC prevede maggiori interlocutori nelle comunicazioni interne e anche esterne. Come in ogni organizzazione, un clima di completa collaborazione e serenità facilita il

raggiungimento di ogni obiettivo anche in situazioni di cambiamento e quindi di confronto, ottimizzando il tempo e il numero di e-mail che si ricevono nella propria casella di posta. Il linguaggio usato deve sempre essere consono e rispettoso della relazione di collaborazione, quindi le modalità e i toni della comunicazione non devono essere polemicici, ma orientati a fornire informazioni, dati, pareri utili alla valutazione di un tema che verrà discusso, valutato, votato (o non votato) in altra sede, dove potrà trovare spazio anche il confronto acceso, se necessario.

Nell'evoluzione delle attività, contatti, progetti, etc. di AIC diventa essenziale comunicare all'esterno dell'organizzazione in modo unanime e coordinato, anche nel rispetto delle collaborazioni attivate e dei progetti non ancora portati a termine.

DIFFUSIONE INFORMAZIONI / RISERVATEZZA

È vietato diffondere notizie e comunicazioni riservate solo alla dirigenza che hanno lo scopo di aggiornare sullo stato dell'arte di attività, contatti e progetti in fase di evoluzione, tranne casi in cui è esplicitamente riportata l'indicazione di pubblicare, diffondere, inoltrare tali informazioni anche a mailing list territoriali.

È vietato diffondere all'esterno, attraverso comunicazioni via mailing list agli associati e al proprio database contatti, via sms, per mezzo di comunicati stampa o altre modalità, informazioni delle quali si viene a conoscenza in occasione di aggiornamenti inviati dalla Federazione alla rete delle associate o contenuti e dati presentati nell'ambito di eventi e attività associative (report, slide, tabelle excel, pdf in bozza etc.). Per poter diffondere all'esterno (qualora ciò risulti consentito dalla normativa sulla Privacy che trova in ogni caso applicazione) il materiale e i dati è necessario:

- ◆ individuare nella comunicazione diffusa alle AIC associate un'indicazione esplicita che autorizza a rendere pubblico il contenuto e/o il materiale;
- ◆ in mancanza dell'indicazione esplicita, chiedere alla Federazione l'autorizzazione a utilizzare uno specifico materiale/contenuto/dato indirizzando l'email di richiesta esclusivamente alla Segreteria AIC.

È vietato rendere pubblico (newsletter, sito web, social network) il contatto del personale di staff AIC, in particolare il numero fisso diretto e il telefono cellulare, fatto salvo che si sia preliminarmente concordato con l'interessato/a la diffusione dei recapiti.

COMUNICAZIONI VIA SOCIAL NETWORK

ACCOUNT RICONOSCIUTI DA AIC

Le piattaforme social consentono a chiunque di aprire nuovi account a nome di singoli individui ma anche di gruppi di cittadini, associazioni, enti pubblici e privati, aziende, figure pubbliche, entità politiche e molto altro.

Gli account possono essere riconosciuti dai soggetti che intendono rappresentare oppure utilizzarne il nome e altri riferimenti in via informale, danneggiandone spesso l'immagine.

Gli account social riconosciuti dal Gruppo AIC sono elencati nell'allegato al codice etico "Mappatura della rete AIC sui social media". Con il termine "riconosciuto" si intende un account social del quale il Gruppo AIC è a conoscenza e che autorizza a fare uso del nome, del logo o di altri riferimenti riconducibili all'Associazione. Inoltre, per considerare un account "riconosciuto" è indispensabile individuare uno o più responsabili dei contenuti autorizzati dall'associazione.

Gli account non riconosciuti da AIC non possono fare uso del nome, del logo e di altri riferimenti grafici e testuali inequivocabilmente riconducibili all'associazione. Allo stesso modo tali account non possono postare contenuti o esprimere opinioni "in nome dell'Associazione".

Per essere considerato "riconosciuto" un account deve essere presente nella lista contenuta nel file "Mappatura della rete AIC sui social media".

Le AIC Associate sono tenute a comunicare ogni modifica alla lista sopra citata indicando la presenza di nuovi account o la chiusura di account riconosciuti scrivendo una mail agli indirizzi segreteria@celiachia.it e comunicazione@celiachia.it

CITARE COLLEGI E FIGURE ISTITUZIONALI AIC

I Social Network permettono di citare i profili personali e istituzionali di altri utenti e invitano a farlo in numerose circostanze. Le conversazioni articolate e complesse si sviluppano con una rapidità estranea agli altri mezzi di comunicazione e l'accesso ai commenti è libero per tutti gli utenti. Coloro i quali sono particolarmente coinvolti nella discussione sentono spesso l'urgenza di entrare nel dettaglio del tema, citando talvolta il nome di un collega a sua insaputa. Questa scelta può essere causa di effetti non desiderati, non ben valutati all'immagine di AIC. Pertanto:

Non è consentito taggare un profilo personale o istituzionale su Facebook (link attivo in blu nel proprio post), menzionare un profilo personale o istituzionale su Twitter (@nomeaccount) o anche solo citare per nome un collega, un collaboratore, un volontario di AIC nell'ambito di una conversazione critica, conflittuale o che si presta ad ambigua interpretazione.

Sebbene sia già contenuto nella generale policy di Facebook non è inutile ricordare che:

- ◆ non è consentito offendere, diffamare e ledere la reputazione di persone citate attraverso post e commenti con gli account social connessi all'Associazione (si ritengono inclusi enti pubblici, aziende, organizzazioni non profit).
- ◆ non è consentito fare ricorso a insulti e atteggiamenti denigratori verso gli altri.

DIFFONDERE NOTIZIE DI INTERESSE COMUNE PER LA RETE AIC

La presenza capillare di AIC sul territorio, la grande attenzione delle AIC associate per tutto quanto è inerente al mondo della celiachia, nonché una sviluppata rete di interlocutori reattivi e sensibili al tema e l'accresciuta attenzione dei media al tema della celiachia e della dieta senza glutine portano a una grande quantità di informazioni diffuse come anche a un'alta velocità di diffusione, non sempre buon elemento o indicatore di efficienza. L'urgenza di fornire informazioni sempre aggiornate ai propri associati o di rispondere alle domande degli utenti è una esigenza/obiettivo che deve essere armonizzato con quello, altrettanto importante, di diffondere informazioni fondate o almeno non premature. Un'organizzazione complessa come AIC ha bisogno di valutare internamente tutti gli aspetti legati alle news, dalla strategia allo strumento migliore per condividerne i contenuti, dal linguaggio più adeguato fino alla tempistica concordata. È necessario relazionarsi con AIC Nazionale prima di diffondere nelle reti social, e più in generale nei propri canali web, una notizia o una comunicazione di pubblico interesse per la rete AIC. Le modalità e i tempi di diffusione comunicati devono essere rispettati da tutte le Associazioni Territoriali al fine di garantire una comunicazione coordinata e integrata (vedi punto "Diffusione comunicazioni/Riservatezza nell'area "Comunicazioni via mail")

CITARE LE FONTI NEI POST (IMMAGINI, TESTI, VIDEO, DOCUMENTI)

Il tema del copyright è indubbiamente molto discusso in ambito social network, luoghi virtuali altamente connessi dove la proprietà dei contenuti sembra venire meno. Tuttavia, sulle reti social, vige un'attenta "netiquette" che prevede norme di comportamento non trascurabili per la condivisione di contenuti che non sono di nostra proprietà. La citazione delle fonti si rivela fondamentale per mantenere rapporti di qualità online e per ricevere le stesse attenzioni da parte dei propri interlocutori. Ogni qualvolta si pubblicano sui profili social contenuti testuali, citazioni, link, documenti, note, immagini e video di proprietà altrui è necessario citare la fonte nel post relativo. Si precisa che le fonti vanno preventivamente verificate al fine di valutarne l'affidabilità. Nel caso in cui i contenuti provengano da fonti in precedenza non autorizzate da AIC, considerate non autorevoli o non in linea con l'immagine della nostra associazione, il contenuto non deve essere pubblicato. Se le fonti si rivelano solo parzialmente idonee o se non si ha certezza riguardo la loro idoneità è necessario informare AIC e chiedere conferma prima di procedere alla pubblicazione e/o citazione.

TUTELA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE AIC

La presenza di AIC e delle Associazioni Territoriali sui social network in misura sempre maggiore ha messo in rete le nostre associazioni e attivato nuovi canali di comunicazione. A questo proposito è necessario non dimenticare che qualsiasi informazione immessa nelle reti social diventa di pubblico dominio e potenzialmente si diffonde rapidamente senza alcun controllo. Pertanto occorre prestare particolare attenzione alle informazioni riservate che non devono, neanche in minima parte, essere diffuse sui social network. Informazioni riservate e dati sensibili non devono comparire, interamente o parzialmente, sui social network in alcuna forma (post, tweet, commenti, note, allegati, immagini,

messaggi privati su Facebook e DM su Twitter che esulano dalla rete AIC).

La regola si applica anche ai profili personali dei dipendenti, collaboratori e volontari AIC: quando si viene a conoscenza di informazioni in ambito associativo non di pubblico dominio, è necessario tutelare la riservatezza delle informazioni stesse e dell'intera organizzazione evitando accuratamente di pubblicarle nei canali istituzionali e nei canali personali.

Non è consentito condurre in pubblico, attraverso i canali dei social network, discussioni di natura interna alla nostra organizzazione non profit, con particolare riferimento ai contenuti dei dibattiti interni agli organi statutari. Eventuali temi conflittuali o argomenti oggetto di dibattito attuale devono essere affrontati fuori dai social network, nei canali più appropriati.

GESTIRE LE CRITICITÀ

Prerogativa stessa della presenza sui social network è l'incentivazione al dialogo e al confronto. I contenuti pubblicati sulle reti sociali si prestano a commenti, critiche e osservazioni da parte degli utenti. Le aziende e le organizzazioni non profit che condividono la loro immagine pubblica sui social network devono essere consapevoli della possibilità di incorrere in momenti critici e situazioni conflittuali. Partendo dal presupposto che non è realistico evitare totalmente i conflitti, è decisamente importante riuscire a gestire al meglio gli stessi.

Al fine di preservare un'immagine equilibrata e coerente è necessario porre alcune regole alla propria modalità di interazione con gli utenti. Le domande dirette all'associazione locale meritano un feedback e una risposta in tempi brevi. La gestione dei nostri profili Facebook e Twitter e nei SN in genere è volta all'autorevolezza, completezza di informazione e trasparenza. AIC scoraggia le polemiche e le provocazioni, sempre inutili alla diffusione di informazione e alla soluzione di eventuali crisi e criticità. Nello specifico caso in cui le associazioni territoriali entrino in relazione con critiche espressamente rivolte ad AIC non sono tenute a rispondere a nome dell'associazione nazionale senza prima aver consultato quest'ultima. Chi gestisce le pagine Facebook e i profili Twitter non deve per alcun motivo postare o interagire secondo la propria opinione personale in quanto la presenza istituzionale sui social rappresenta la "vetrina" nel web per l'Associazione. Situazioni critiche e momenti conflittuali devono essere affrontati coerentemente da tutta la rete AIC: a questo proposito è fondamentale non assumere in pubblico posizioni discordanti o negare, contraddire e screditare le versioni ufficiali.

CONTENUTI DI NATURA COMMERCIALE

Pagine e profili con elevato numero di like e interazioni diventano in breve spazi appetibili per gli utenti individuali e le aziende che intendono pubblicizzare prodotti e servizi sfruttando la visibilità acquisita e target già definiti. Una problematica che si verifica anche quando le interazioni sono di natura non intenzionale e gli utenti citano o fanno riferimento a realtà commerciali senza specifici scopi pubblicitari. Le pagine e i profili social di organizzazioni non profit come AIC, oltre ad attenersi alle proprie policy

interne, devono presentare contenuti interessanti e utili per i loro destinatari e per il pubblico interessato al tema.

Sulle pagine e sui profili istituzionali non è possibile pubblicare o accettare la pubblicazione da parte di terzi di contenuti di natura commerciale siano essi citazioni di esercizi commerciali, brand, immagini, link, video a scopo promozionale, fatta esclusione per le aziende e/o i testimonial legate/i a AIC da specifici accordi di partnership. Allo stesso modo non è consentito scambiare "like" o "following" con realtà commerciali al solo scopo di reciproca promozione.

RIMUOVERE POST E COMMENTI

Sulle reti social lo spazio istituzionale diventa pubblico e gli utenti interagiscono con frequenza molto elevata. Situazioni conflittuali e potenziali criticità derivate da commenti, post e contributi degli utenti possono indurre talvolta alla rimozione del contributo del singolo utente con l'intenzione di superare il momento di difficoltà. Tuttavia eliminare un post o un commento è una scelta particolarmente difficile in quanto l'azione non è comunemente accettata se non sussistono motivazioni gravi e inequivocabili. L'arbitraria rimozione di un post o di un commento mette in dubbio la credibilità, la trasparenza e la lealtà dell'associazione nei confronti dei suoi interlocutori. AIC e la rete dei profili e delle pagine territoriali adottano il criterio per il quale i commenti e i post critici non vengono eliminati se non in presenza delle motivazioni esplicitate di seguito. È prevista la rimozione di post e commenti che contengono linguaggio e immagini volgari, istigazione alla violenza, discriminazioni politiche, religiose, razziali, sessuali, offese nei confronti di altri utenti. È inoltre prevista la rimozione di post e commenti inerenti contenuti commerciali e non pertinenti con l'oggetto e le finalità di AIC.

Linguaggio

Le modalità di interazione e lo stile comunicativo sui social network devono essere sempre riconoscibili e coerenti per il pubblico che si relaziona con una specifica realtà. Il linguaggio adottato e il cosiddetto "tono di voce" sono parte dell'immagine dell'Associazione; le incongruenze, i cambiamenti improvvisi vengono prontamente rilevati dalla comunità online e rischiano di influire negativamente sull'immagine dell'Associazione.

AIC e le associazioni territoriali si impegnano a mantenere un linguaggio consono sia nei propri contributi sia nella relazione con gli interlocutori. Non è pertanto consentito un linguaggio scurrile, offensivo, volgare, aggressivo, provocatorio, calunnioso. Visto il particolare significato attribuito all'uso del carattere maiuscolo sui social (parlare con altissimo tono di voce), si preferisce non postare/commentare in maiuscolo. È cura di AIC prevedere formazione e aggiornamento rivolti a coloro che specificamente si occupano dei social media per definire, consolidare ed eventualmente aggiornare uno stile di comunicazione unitario e identificabile.

INCOMPATIBILITÀ ACCOUNT SOCIAL PERSONALI

I social media conferiscono una rilevante visibilità anche agli account privati degli utenti che ne fanno uso. Per questo motivo si ritiene importante definire alcune regole riferite agli account social privati appartenenti a chi ricopre una carica di alta responsabilità in AIC (definita nel testo della policy sul conflitto di interesse) e ai volontari che, per il ruolo e l'attività svolta, sono riconducibili all'Associazione.

◆ **Contenuti di natura commerciale**

Gli account privati sopra definiti non possono promuovere attraverso post in bacheca, immagini profilo e di copertina, condivisioni e commenti, prodotti commerciali afferenti al settore del senza glutine.

◆ **Linguaggio**

Gli account privati sopra definiti sono tenuti a mantenere un linguaggio consono al loro ruolo ogni qualvolta venga citata l'Associazione, la celiachia e altri riferimenti riconducibili alla loro attività di volontariato all'interno di post o commenti risiedenti su account privati, gruppi e pagine.

◆ **Ruoli e cariche politiche**

I volontari che ricoprono cariche politiche estranee all'Associazione o che sono candidati alle medesime (definite nel capitolo "Prevenzione del conflitto di interesse e di scopo" - Condizioni di accesso e di inleggibilità/incompatibilità) non possono: fare campagna elettorale attraverso post di testo, immagini, link e altri contenuti multimediali; abbinare al proprio nome account il riferimento a un'entità politica, adottare immagini di profilo (compresa la copertina) che contengono cornici, immagini, loghi, testi riconducibili all'attività politica che vengano in qualsiasi modo associati ad AIC.

◆ **Amministrazione e moderazione altri Gruppi e/o Pagine**

Gli account privati sopra definiti non possono comparire tra gli amministratori e/o i moderatori di account Facebook o altre piattaforme social riconducibili al tema della celiachia e del senza glutine ma non riconosciute ufficiali di AIC secondo la definizione data nel presente documento al paragrafo "Account riconosciuti da AIC".

FORUM AIC

Gli amministratori del Forum AIC (volontari, personale di staff o esterno) devono essere inclusi nelle comunicazioni della Federazione che riguardano:

- ◆ News diffondibili in pubblico, di interesse per gli utenti della rete
- ◆ Posizioni ufficiali dell'Associazione in relazione a temi di attualità
- ◆ Modifiche all'interno di sezioni e pagine del sito web istituzionale che contengono posizioni ufficiali, FAQ aggiornate, versioni aggiornate di documenti scaricabili



PIANO EDITORIALE, PROGRAMMAZIONE

La Federazione gestisce gli account ufficiali attraverso una pianificazione editoriale che distribuisce i post nel corso dei giorni della settimana e delle fasce orarie. Nell'ambito della programmazione si alternano temi differenti, connessi alla nostra realtà. Fanno parte dei temi le attività del territorio e il volontariato in AIC. La programmazione, salvo eventi straordinari e attività fuori programma, viene impostata il Lunedì e copre la settimana fino al Lunedì successivo.

Le Associazioni Territoriali possono far pervenire alla Federazione (indirizzo email della Comunicazione, ecanepa@celiachia.it) informazioni riguardanti loro iniziative, eventi, attività di potenziale interesse per gli utenti dei social media. La Federazione si propone di dare spazio e visibilità all'attività del territorio sugli account ufficiali, valutando di volta in volta l'opportunità di pubblicare i singoli contenuti.

Allo stesso modo le Associazioni Territoriali possono far pervenire alla Federazione materiale che reputano di interesse per la programmazione social: in particolare immagini dell'attività territoriale e dei volontari, materiale grafico legato a progetti locali. La Federazione valuterà l'opportunità di utilizzare il materiale pervenuto anche per la programmazione degli account nazionali.

Nota importante: il materiale inviato alla Federazione è da intendersi idoneo alla pubblicazione in particolare le Associazioni, in ottemperanza alle vigenti normative in merito alla privacy, devono aver ottenuto il consenso dalle persone interessate che compaiono nelle immagini, in particolare il consenso dei genitori quando ad apparire sono minori, alla pubblicazione e/o divulgazione anche da parte di AIC nazionale delle immagini stesse sui SN o comunque su mezzi di divulgazione di massa.

Nota: Allegata al presente documento la "Mappatura della rete AIC sui social media".

08

**REGOLAMENTO CYE
COELIAC YOUTH OF
EUROPE**

COELIAC YOUTH OF EUROPE

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO DEI GIOVANI CELIACI EUROPEI

Il CYE è un organismo internazionale formato dai Gruppi dei Giovani Celiaci Europei e opera all'interno dell'AOECS. I rappresentanti dei Gruppi Giovani di tutta Europa si incontrano annualmente in occasione della conferenza AOECS. È stato fondato in Danimarca nel 1995. Il suo direttivo (Youth Committee), eletto ogni due anni, prevede tre cariche: un General Coordinator, un Project Manager e un Financial Manager.

Il CYE ha come missione la creazione di network tra i giovani celiaci e come obiettivo di incrementare la conoscenza della celiachia e condividere esperienze e informazioni a livello internazionale. Si occupa di organizzare diverse attività e iniziative, come ad esempio gli ormai famosi campi internazionali per celiaci, i "summercamp". Ha creato una rete d'informazioni per chi viaggia all'estero (progetto Travel Net), un sito web dedicato ai giovani europei (www.cyeweb.eu), e una piattaforma di condivisione degli eventi dedicati al senza glutine in tutta Europa (calendario disponibile sul sito alla sezione "events"). Coopera con altre organizzazioni di volontariato giovanile e ha attivato un programma di raccolta fondi per aiutare anche le più piccole associazioni giovanili europee ad unirsi al CYE.

Il CYE pubblica quadrimestralmente un bollettino online, "beat the wheat", che raccoglie informazioni mediche scientifiche, ricette, esperienze di viaggio e racconti personali o interviste a personaggi famosi del mondo senza glutine. Il bulletin è scritto in lingua inglese, essendo rivolto ai giovani (ma non solo) di tutta Europa e oltre, e con ogni sua uscita raggiunge migliaia di lettori. I giovani volontari di AIC curano anche una traduzione in lingua italiana del bulletin disponibile sul sito di AIC e CYE.

Maggiori informazioni sul CYE e sulle sue attività sono disponibili sul sito: www.cyeweb.eu

IL RUOLO DEL DELEGATO CYE AIC

L'esperienza nel CYE dei giovani volontari AIC è sempre stata intesa come strumento per far crescere futuri volontari/dirigenti delle nostre organizzazioni, locali e/o nazionali, con particolare vocazione alle relazioni internazionali.

Il ruolo dei giovani delegati AIC in CYE è al contempo quello di "ambasciatori" delle attività AIC in Europa e di coordinatori delle attività del gruppo giovani nazionale. Il ruolo dei giovani delegati non si esaurisce con la partecipazione alle conferenze annuali del CYE / AOECS, ma è di fondamentale importanza riportare e mettere a frutto le esperienze maturate in ambito internazionale per aumentare il coinvolgimento dei giovani italiani nelle attività AIC. I compiti dei delegati CYE AIC:

- ◆ Partecipazione alla conferenza annuale del CYE
- ◆ Supporto ai progetti annuali del CYE

- ◆ Collaborazione con il comitato editoriale del bulletin del CYE, Beat the Wheat, che consiste nella raccolta di articoli, e nel coordinamento del lavoro di traduzione nella versione italiana
- ◆ Coordinamento delle attività dei giovani volontari AIC a livello nazionale, in collaborazione con Federazione e AIC Territoriali
- ◆ Disponibilità a fungere da punto di contatto nazionale per le di richieste pervenute al CYE da parte di giovani italiani
- ◆ Moderatore del gruppo Facebook del CYE
- ◆ Divulgazione sul territorio nazionale delle attività del CYE, attraverso la partecipazione ad eventi ed assemblee AIC (e non solo), la pubblicazione di articoli su Celiachia Notizie e altri periodici online, e altre attività di supporto alla Federazione AIC

Ogni attività seguita dal Delegato CYE, non strettamente legata alla conduzione ordinaria di quanto sopra, è da definirsi, negli obiettivi, nelle modalità e nei tempi, con il CD AIC o, quando previsto, chi all'interno del CD AIC abbia delega di referente Giovani.

I delegati CYE si attengono al Codice Etico AIC e alla presente policy interna.

LA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI DELEGATI CYE

L'Assemblea Nazionale di aprile 2014, a Lecce, ha approvato nuove modalità di accesso alla carica per i Delegati CYE e i criteri / requisiti di selezione.

REQUISITI DEL POTENZIALE DELEGATO

- ◆ Celiaco/a
- ◆ Età: tra i 18 e i 26 anni
- ◆ Ottima/Buona conoscenza dell'inglese
- ◆ Lettera di referenza dell'AIC Locale
- ◆ Ruolo attivo in AIC (motivazione e volontà di collaborare alle attività AIC, sia di carattere regionale che nazionale)
- ◆ Preferibile ruolo in CD AIC regionale
- ◆ Preferibile se volontario



- ◆ Preferibile esperienza di almeno 2 anni in attività AIC regionali (in CD e/o altre attività locali)
- ◆ Preferibile esperienze precedenti in AN AIC
- ◆ Motivazione e volontà di collaborare alle attività della AIC regionale e AIC nazionale (specificando le attività su cui si intende collaborare)
- ◆ Disponibilità a viaggiare e partecipare occasionalmente ad AN AIC e altri meeting ad hoc

PROCEDURA DI NOMINA

Il CD di AIC ogni 3 anni procederà con l'invito pubblico¹ (sito, mailing list AIC, FB etc.) a presentare le candidature (almeno 6 mesi prima la data del CD AIC, che li nominerà).

- ◆ Un modulo di domanda sarà creato e richiesto per la presentazione della candidatura (firmato dal Presidente regionale).
- ◆ Le candidature potranno pervenire da parte delle AIC Regionali e/o dei singoli candidati in possesso dei requisiti richiesti. È possibile ripresentare la candidatura.
- ◆ Il CD AIC analizzerà i requisiti dei candidati tramite analisi dell'apposito formulario (e/o tramite interviste telefoniche o incontri fisici.)
- ◆ Il CD AIC, cui i nominati sono invitati a partecipare, nomina 2 delegati² entro l'AN di rinnovo delle cariche AIC.

¹ In caso i posti da delegato fossero vacanti, il CD AIC può procedere all'invito pubblico anche prima dei tre anni.

² Si intende che a ogni riunione dell'AOECS AIC abbia max 2 delegati al CYE, oltre a coloro che avessero ruoli nel Board CYE.

DAL 1979 CAMBIA IN MEGLIO
LA VITA DELLE PERSONE CELIACHE.

